

## CAPITOLO TERZO

# IL TRASFERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE DALLA SEDE CIVILE A QUELLA PENALE E DALLA SEDE PENALE A QUELLA CIVILE

SOMMARIO : § 1. **Il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede civile a quella penale.** – 1. *La disciplina della translatio iudicii dalla sede civile a quella penale prevista dall'art. 75, comma 1, c.p.p.* – 2. *Ipotesi particolari di trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede civile a quella penale: a) processo civile con pluralità di parti e trasferimento dell'azione; b) procedimenti speciali e trasferimento dell'azione.* § 2. **Il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale a quella civile.** – 1. *La disciplina della translatio iudicii dalla sede penale a quella civile prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p.* – 2. *Ipotesi particolari di trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale a quella civile: processi plurisoggettivi e procedimenti speciali.*

### § 1. Il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede civile a quella penale.

*1. La disciplina della translatio iudicii dalla sede civile a quella penale prevista dall'art. 75, comma 1, c.p.p.*

La possibilità di trasferire davanti al giudice penale l'azione civile risarcitoria e restitutoria da reato esercitata nel processo civile trova il proprio fondamento concettuale nella possibilità stessa di far valere nel processo penale una pretesa civilistica volta ad ottenere il risarcimento dei danni e le restituzioni derivanti dalla commissione di un reato. Si è visto nei capitoli precedenti che la facoltà riconosciuta al danneggiato da un reato di rivolgersi al giudice penale per ottenere il ristoro dei danni patiti ha origini molto antiche, dovendo farsi risalire all'epoca in cui l'azione di danno da reato doveva essere esperita necessariamente nel giudizio penale, essendo considerata ancillare e non concettualmente autonoma rispetto all'azione penale volta a sanzionare penalmente la commissione del reato stesso: all'azione penale accedeva in via – per così dire – "accessoria" pure la condanna al risarcimento dei danni causati dal reato<sup>1</sup>. Fu l'Editto napoleonico dell'8 settembre 1807, che sarebbe stato più

---

<sup>1</sup> G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 1, (1935), rist. Napoli, 1950, p. 107, ricorda che nel diritto antico l'azione per il risarcimento del danno derivante da reato non costituiva una azione concettualmente autonoma e separata dall'azione penale ed al danneggiato era attribuita una azione unitaria, che doveva essere esercitata esclusivamente "con la denunzia e la querela, ch'erano i modi co' quali si iniziava l'azione penale". La cognizione sul fatto, produttore sia conseguenze penali sia conseguenze civili, era unica ed

tardi recepito dal codice del Regno di Sardegna del 1847 e poi dal primo codice di procedura penale unitario del 1865, ad affrancare l'azione civile risarcitoria da reato dal processo penale, consentendone l'esercizio autonomo in sede civile ma prevedendo, al contempo, in qualche modo sotto il peso della antica tradizione unitaria, che l'azione civile potesse anche essere esercitata nel processo penale. Da allora il legislatore italiano ha sempre previsto in linea generale la possibilità che l'azione civile di danno da reato fosse esercitata nel processo penale<sup>2</sup>, attraverso determinate modalità e secondo tempistiche processuali specificamente

---

era attribuita in via esclusiva al giudice penale. Una tale impostazione concettuale caratterizzò le costituzioni piemontesi del 1770, che rimasero in vigore fino alla metà dell'Ottocento, quando furono sostituite dai codici penali del Regno di Sardegna. In proposito si faccia riferimento anche a G. PISANELLI-A. SCIALOJA-P. S. MANCINI, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, I, 1, Torino, 1855, p. 29.

<sup>2</sup> Come si è già avuto modo di sottolineare nel Capitolo Primo, sebbene anche il codice Vassalli abbia confermato la scelta compiuta sul punto dai legislatori precedenti, consentendo al danneggiato da un reato di far valere le proprie pretese civilistiche anche innanzi al giudice penale, l'adozione nel 1988 di un modello processuale penale accusatorio ha portato alcuni Autori a sostenere l'incompatibilità con un tale sistema processuale della costituzione di parte civile, stante la ritenuta naturale estraneità della parte civile al processo penale accusatorio, che è fondato sulla rigorosa parità tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo ed imparziale: in proposito si vedano, tra gli altri, E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 437, e E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 192 ss.

Tra l'altro, la consacrazione, avvenuta attraverso la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, nell'art. 111 Cost. dei principi del giusto processo penale conformato al modello accusatorio ha indotto alcuni giudici, sulla scia dei rilievi avanzati dalla dottrina sopra ricordata, a sollevare eccezione di illegittimità costituzionale innanzi alla Consulta degli artt. da 74 a 88 c.p.p. e di altre disposizioni sparse nel codice di procedura penale relative alla parte civile ed alla persona offesa dal reato (più precisamente gli artt. da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441 commi 2 e 3, 444 comma 2, 451 comma 3, 491, 505, da 538 a 541, 543 c.p.p.) sulla base della asserita non conformità degli stessi articoli ai principi del giusto processo, che non tollererebbe la presenza al proprio interno della parte civile, il cui intervento provocherebbe un indubitabile sbilanciamento a favore dell'accusa con lesione del principio di parità delle parti. La Corte Costituzionale ha, però, dichiarato la questione inammissibile, considerandola – con argomentazione a dire il vero alquanto formalistica – riferita ad un complesso normativo di contenuto eterogeneo: si veda Corte Cost. 18 luglio 2002, n. 364, in *Giur. cost.*, Milano, 2002, p. 2720.

Dello stesso avviso della Corte Costituzionale sono, in dottrina, anche G. CALVI, *Intervento*, in AA.VV., *La costituzione di parte civile nel processo penale (Atti della Tavola rotonda presso l'Avvocatura generale dello Stato del 7 giugno 2002)*, in *Rass. Adv. Stato*, Roma, 2002, p. 9, e B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 2-7, i quali rilevano che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale ad opera della parte civile non rappresenta una lesione del principio di parità delle parti, a condizione che a ciascun soggetto del processo vengano attribuiti, compatibilmente con la peculiarità del ruolo da ognuno rivestito, i medesimi poteri.

disciplinate. La facoltà di trasferimento, accordata dall'ordinamento, dell'azione civile dalla sua *sedes* propria a quella penale risponde allora all'esigenza di consentire al danneggiato da un reato, che subito dopo la commissione del fatto illecito dispone dell'alternativa tra l'agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti e le restituzioni o costituirsi parte civile nel processo penale, di rivedere la propria scelta iniziale di adire il giudice civile e di decidere di esercitare, quindi, laddove ciò sia ancora possibile, l'azione risarcitoria e restitutoria nel giudizio penale, ricollocandolo – per così dire – in una posizione simile a quella di partenza, quando poteva scegliere tra il civile e il penale. Si tratta ora di capire se una tale facoltà riconosciuta al danneggiato non sia sottoposta a condizione alcuna, nel senso cioè che, sussistendo i generali presupposti per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il soggetto civilisticamente leso dal reato, che abbia inizialmente fatto valere le proprie pretese in sede civile, possa di certo e in ogni tempo trasferire l'azione in sede penale – venendo così a realizzarsi una sorta di "comunicazione costante" tra giudizio civile e giudizio penale, senza che vi siano preclusioni od impedimenti di sorta –, o se, invece, il legislatore ponga dei limiti alla possibilità di trasferimento dell'azione da una sede all'altra.

Prima di dare risposta ad un tale quesito, occorre fare una precisazione preliminare, che potrebbe forse apparire scontata, ma che è in realtà quanto mai opportuna. Il tema del trasferimento dell'azione civile dal processo civile al processo penale ha ragione di porsi solamente nelle ipotesi in cui l'ordinamento consenta già, in termini generali, che una determinata azione civile possa essere esperita nel giudizio penale. Più precisamente, non in tutti i casi in cui sussista un punto di collegamento tra i due giudizi, nel senso, cioè, che esista un *quid*, oggetto di cognizione in una sede, che possa interessare anche l'altra sede, ci sarà la possibilità che l'azione legata a detto *quid* possa essere trasferita da una sede all'altra<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Già si è visto nel Capitolo Primo che in molteplici situazioni è dato di avere collegamenti tra processo civile e processo penale, e più precisamente ciò accade tutte le volte in cui in una delle due sedi è presente un *quid* che interessa anche l'altra per i più svariati motivi. La presenza di detto *quid* è riconducibile essenzialmente a tre diverse situazioni, potendo esso identificarsi o con un provvedimento adottato in una sede processuale e rilevante anche per l'altra o con un effetto giuridico di cui conosce in via principale un giudice e che integra un elemento di una fattispecie oggetto di cognizione nell'altro giudizio o con un fatto storico plurivalente. Solo in caso di fatto storico plurivalente, ossia in ipotesi di uno stesso fatto che è ad un tempo fonte di responsabilità civile ed illecito penale, il legislatore consente, per quel che qui interessa, che l'azione civile collegata a quel fatto possa essere esercitata indifferentemente o in sede civile o in sede penale. In relazione alle altre due situazioni, invece, l'azione collegata al *quid* rilevante per entrambi i processi deve essere necessariamente esperita nella sede propria individuata dai codici di rito, e sono poi eventualmente previsti dei meccanismi – ad esempio quelli che riguardano l'efficacia del giudicato maturato in una sede pure nell'altra sede – per realizzare il collegamento tra processi. Evidentemente, allora, il tema del trasferimento dell'azione può porsi solamente in relazione alle ipotesi

Occorrerà, invece, che l'ordinamento già consenta in termini generali che, ad esempio, innanzi al giudice penale possa essere comunque esperita l'azione connessa a tale *quid*, generalmente e naturalmente esercitabile davanti al giudice civile. In altri termini, per quel che qui nello specifico rileva bisogna sottolineare che con riferimento alle azioni civili non risarcitorie, attraverso le quali viene incardinato davanti al giudice civile un giudizio i cui esiti possono anche essere rilevanti ai fini della decisione nel giudizio penale, mai potrà accadere che ci sia un trasferimento dell'azione civile non risarcitoria, che abbia una qualche "influenza" sul processo penale, dal processo civile al processo penale: ciò per l'evidente ragione che l'ordinamento *ab origine* non consente in nessun caso che una azione civile non di danno possa essere esercitata nel giudizio penale<sup>4</sup>. L'unica ipotesi in cui è ammesso l'ingresso nel processo penale, attraverso una specifica azione, di istanze diverse rispetto alla pretesa punitiva dello Stato strettamente considerata è l'ipotesi di esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per il risarcimento dei danni e per le restituzioni derivante dalla commissione di un reato<sup>5</sup>. Solo con riguardo a tale tipologia di azione, esperibile fin da subito o in sede civile o, alternativamente, in sede penale, può allora porsi il problema del trasferimento di essa dalla sede in cui è stata inizialmente esercitata all'altra.

Chiarito ciò, si deve esaminare quale è la disciplina dettata dal legislatore in tema di trasferimento dal processo civile al processo penale dell'azione civile risarcitoria e restitutoria inizialmente esercitata in sede civile. A tale proposito, l'art. 75, comma 1, c.p.p. enuncia: *"L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale"*

---

in cui il legislatore consente che una stessa azione possa essere esercitata indifferentemente in sede civile o in sede penale, ossia più precisamente nel caso di un fatto storico plurivalente fonte di responsabilità civile e di illecito penale. Per approfondimenti in proposito si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 1-15.

<sup>4</sup> Come si è avuto modo di evidenziare nel Capitolo Secondo, l'ordinamento consente, invece, ad esempio, che, a determinate condizioni, il giudice penale possa conoscere e risolvere *incidenter tantum* una questione oggetto di cognizione davanti al giudice civile, senza però che in nessun caso l'azione civile che ha dato avvio alla controversia "pregiudiziale" possa essere tecnicamente trasferita nel giudizio penale.

<sup>5</sup> L'esperibilità in sede penale dell'azione civile risarcitoria e restitutoria conseguente alla commissione di un reato emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. . L'art. 185 c.p., rubricato *"Restituzioni e risarcimento del danno"*, prevede espressamente che *"1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. 2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto altrui"*. A propria volta l'art. 74 c.p.p., recante la rubrica *"Legittimazione all'azione civile"*, dispone: *"L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile"*.

*fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile".* Il contenuto di tale articolo deve necessariamente raccordarsi con le regole, di cui agli artt. 76<sup>6</sup>, 78<sup>7</sup> e 79 c.p.p., fissate in generale dal codice di rito penale per esercitare, anche fin da subito, l'azione civile nel processo penale, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 79 c.p.p.<sup>8</sup>, secondo cui: "*La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici*".

Dal coordinamento delle disposizioni in tema di esercizio, *ab origine*, dell'azione civile nel processo penale con quella dettata con riguardo specificamente al trasferimento dell'azione civile dal processo civile al processo penale<sup>9</sup> emerge che il legislatore ha fissato una condizione aggiuntiva che deve sussistere affinché l'azione civile, inizialmente esercitata in sede civile, possa essere poi esperita in sede penale. Più precisamente, oltre a dovere essere

---

<sup>6</sup> L'art. 76 c.p.p., rubricato "*Costituzione di parte civile*", prevede che: "*1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo*".

<sup>7</sup> L'art. 78 c.p.p., recante la rubrica "*Formalità della costituzione di parte civile*", dispone che: "*1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile*".

<sup>8</sup> L'art. 79 c.p.p. è rubricato "*Termine per la costituzione di parte civile*".

<sup>9</sup> Si deve notare che, prevedendo l'art. 75, comma 1, c.p.p. la possibilità di trasferire l'azione civile "*nel processo penale*", il legislatore pare aver confinato la possibilità di trasferimento dell'azione esclusivamente ad un momento successivo a quello in cui in sede penale sia stata esercitata l'azione penale, escludendo, dunque, la possibilità di un passaggio dal civile al penale allorquando in sede penale siano ancora in corso le indagini preliminari.

la costituzione di parte civile ancora possibile in base alle regole fissate in generale dagli artt. 76-79 c.p.p. – e, segnatamente, non dovendo ancora essere stati compiuti, nel processo penale volto all'accertamento del fatto di reato causante i danni per cui il danneggiato aveva inizialmente agito in sede civile, gli adempimenti relativi alla verifica della regolare costituzione delle parti *ex art. 484 c.p.p.*<sup>10</sup> –, per potere trasferire l'azione civile dal processo civile al processo penale è necessario altresì, a norma dell'art. 75, comma 1, c.p.p., che "*in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato*". Questo requisito negativo – ossia la necessità che *non* sia stata ancora emessa sentenza in sede civile – è stato spiegato in vari modi dalla dottrina. Alcuni Autori hanno rilevato come esso trovi la propria giustificazione nella esigenza di evitare che il giudice penale possa in qualche modo essere influenzato da una decisione che, seppur non definitiva, ha comunque già valutato il merito della questione civile<sup>11</sup>; altri hanno evidenziato come la *ratio* della previsione stia nella volontà del legislatore di evitare che un'unica controversia civile sia risolta con pronunce contraddittorie<sup>12</sup>; secondo un ulteriore punto di vista – che ricostruisce il significato della previsione in esame in modo forse più aderente alla *voluntas legis* sottesa al sistema del codice di rito penale del 1988 – la limitazione contenuta nel comma 1 dell'art. 75 c.p.p. risponde più che altro a ragioni di economia processuale, volendo evitarsi che l'attività giurisdizionale già esercitata fino ad uno stadio avanzato – *id est* la sentenza civile di primo grado – vada sprecata: tale impostazione bene si raccorda con il principio generale "*factum*

---

<sup>10</sup> E si ricordi che il termine previsto dall'art. 79 c.p.p. – ossia possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. – è perentorio, e dunque stabilito a pena di decadenza.

<sup>11</sup> Di questo avviso è G. ICHINO, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 450.

<sup>12</sup> Pare aderire a questa opinione ancora G. ICHINO, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 450, il quale ritiene, dunque, che la previsione contenuta nell'art. 75, comma 1, c.p.p. risponda ad una pluralità di *rationes*. Tuttavia, la presunta volontà legislativa di evitare pronunce contraddittorie non sembra essere in linea – anche atteso quanto si è avuto modo di evidenziare nei capitoli precedenti – con lo spirito del nuovo codice di procedura penale, che, consacrando il principio dell'indipendenza e della reciproca autonomia dei processi civile e penale, risponde a delle esigenze di sistema del tutto nuove. La contraddittorietà delle pronunce è oggi una eventualità di certo non auspicabile, ma ciononostante possibile, e il sistema tende piuttosto a garantire nel suo complesso l'effettività della tutela giurisdizionale e l'economia della attività processuale, anche a scapito della coerenza tra giudicati.

*infectum fieri nequit*", per cui non potrebbe mai porsi nel nulla una sentenza già emanata, ancorché non passata in giudicato, ma suscettibile di divenirlo<sup>13</sup>.

Quale che sia la *ratio* della previsione contenuta nell'art. 75, comma 1, c.p.p., il dato certo è che il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede civile a quella penale può avvenire esclusivamente entro limiti temporali ben definiti, e cioè, da un lato, fino a quando nel processo penale parallelamente pendente non siano ancora state compiute le verifiche circa la regolare costituzione delle parti e, dall'altro lato, sino a quando nel processo civile non sia ancora stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.

E' opportuno ora soffermarsi sulle modalità attraverso le quali, una volta che il danneggiato dal reato abbia deciso di far confluire le proprie pretese dalla sede civile in quella penale, debba avvenire il trasferimento dell'azione civile da una sede all'altra. L'art. 75, comma 1, c.p.p. si limita a prevedere scarnamente che l'azione civile proposta davanti al giudice civile "*può essere trasferita*" nel processo penale, aggiungendo poi che "*L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio*". Non è, dunque, previsto specificamente alcun meccanismo tecnico di raccordo tra giudizio civile e giudizio penale. Non è previsto espressamente che il danneggiato esterni nel giudizio civile la propria volontà di trasferire l'azione dalla sede civile a quella penale e che il giudice civile, in conseguenza di una tale dichiarazione, trasmetta gli atti al giudice penale o al pubblico ministero in sede penale<sup>14</sup>. Non è previsto esplicitamente che, in presenza della suddetta dichiarazione, il giudice civile rimetta la controversia civile risarcitoria derivante da reato innanzi al giudice penale, magari fissando un termine perentorio alla parte danneggiata per costituirsi parte civile nel giudizio penale. Non è nemmeno previsto in termini espressi, nonostante la disposizione in esame specifichi che l'esercizio, da parte dell'attore, della facoltà di trasferimento dell'azione importa "*rinuncia agli atti del giudizio*", che nel caso di cui si tratta trovino applicazione le regole fissate dall'art. 306 c.p.c. in tema di rinuncia agli atti del giudizio: se così fosse, l'attore che intendesse trasferire l'azione nel processo penale dovrebbe rendere una dichiarazione di rinuncia, verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto e notificato alle altre parti del giudizio civile, e la rinuncia dovrebbe poi essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere

---

<sup>13</sup> In proposito si faccia riferimento, in particolare, a A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2<sup>a</sup> ed.) 2006, p. 291.

<sup>14</sup> Una tale ipotetica soluzione potrebbe consentire di far confluire nel processo penale i risultati dell'attività giurisdizionale esercitata nel giudizio civile fino al momento del trasferimento. E si porrebbe, poi, ovviamente il problema di comprendere quale efficacia avrebbero in sede penale, ad esempio, le prove fino ad allora raccolte in sede civile.

interesse alla prosecuzione del giudizio<sup>15</sup>. Nessuna delle tre possibili teoriche soluzioni sopra prospettate per dare risposta al quesito relativo all'individuazione delle modalità e delle conseguenze del trasferimento dell'azione dalla sede civile a quella penale ha trovato il favore espresso del legislatore. In assenza di indicazioni precise sul punto, pare allora di dovere ricercare la soluzione al problema avendo a mente la natura giuridica della facoltà di trasferimento da una sede all'altra riconosciuta all'attore. La facoltà di trasferimento integra l'oggetto di un diritto potestativo attribuito all'attore che attiene alle modalità di esercizio dell'azione: in altri termini, l'attore è certamente libero di scegliere di trasferire l'azione civile dal processo civile al giudizio penale, perché tale facoltà gli è attribuita direttamente dalla legge e non è vincolata ad alcun condizionamento di carattere soggettivo. Si deve, dunque, escludere che la "rinuncia", ex art. 75, comma 1, c.p.p., dell'attore "*agli atti del giudizio*", conseguente alla sua scelta di trasferire l'azione dal processo civile a quello penale, debba essere accettata dalle parti costituite del giudizio civile. E si deve anche escludere, trattandosi di un diritto potestativo, che la possibilità di trasferimento dell'azione sia subordinata a meccanismi – quali quelli sopra prospettati – che coinvolgano soggetti terzi – *id est* il giudice civile – nell'attuazione del diritto. Piuttosto, appare preferibile ritenere che il trasferimento dell'azione – ossia la scelta di esercitare l'azione civile in sede penale, costituendosi parte civile nel processo penale – dia luogo ad una rinuncia di diritto dell'attore al giudizio civile, che determina l'estinzione del giudizio rilevabile d'ufficio dal giudice civile<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> L'art. 306 c.p.c., infatti, che indica quale causa di estinzione del processo civile la rinuncia agli atti del giudizio, richiede espressamente, da un lato, che la dichiarazione di rinuncia sia esternata verbalmente all'udienza o attraverso un atto sottoscritto e notificato alle altre parti e, dall'altro lato, che la rinuncia sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo. Se si reputasse applicabile all'ipotesi in esame l'art. 306 c.p.c. dovrebbe, altresì, probabilmente ritenersi che nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio fatta dall'attore che avesse deciso di trasferire l'azione in sede civile, egli dovrebbe anche, oltre a rinunciare agli atti del giudizio, rendere nota alle altre parti costituite la propria volontà di trasferire l'azione civile dal giudizio civile a quello penale contemporaneamente pendente.

<sup>16</sup> Di questo avviso è G. TRISORIO LIUZZI, Nota a Cass. Civ. 9 giugno 1998, n. 5772, in *Foro it.*, I, Roma, 1999, p. 961, il quale ritiene che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale dia luogo ad estinzione del giudizio civile operante di diritto e rilevabile d'ufficio, senza che occorra una formale rinuncia all'azione da parte dell'attore e neppure l'accettazione ad opera delle altre parti costituite. Tale interpretazione è, tra l'altro, in linea con l'opinione che si era consolidata sotto la vigenza del codice Rocco, che molto opportunamente provvedeva a specificare all'art. 24 che l'esercizio della facoltà di trasferimento dell'azione civile dal giudizio civile a quello penale "*produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile*". Sebbene il codice Vassalli non abbia riprodotto nel testo dell'art. 75, comma 1, c.p.p. l'espressione "*di diritto*", si può comunque ritenere che, essendo la facoltà di trasferimento oggetto di un diritto potestativo attribuito all'attore, in caso di trasferimento si

Si è detto che la facoltà di trasferimento dell'azione civile nel processo penale deve essere esercitata attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale parallelamente pendente ad opera del soggetto che nel giudizio civile ha agito in qualità di attore per far valere il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal reato.

Ovviamente, perché possa ritenersi che l'azione sia stata trasferita da una sede all'altra, è necessario che ci sia identità tra l'azione civile esercitata nella sede propria e l'azione civile esercitata in sede penale. In altri termini, gli elementi identificativi della domanda civile – *personae, petitum, causa petendi* – devono essere i medesimi: ciò significa che colui che ha agito in qualità di attore nel processo civile domandando nei confronti di un soggetto convenuto<sup>17</sup> una determinata somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni<sup>18</sup> derivanti dalla commissione ad opera di tale soggetto convenuto di un individuato fatto lesivo, integrante gli estremi di un reato<sup>19</sup>, dovrà costituirsi parte civile nel processo penale pendente a carico dello stesso soggetto che, convenuto in sede civile, nel giudizio penale assume la qualità di imputato e domandare il risarcimento di quegli stessi danni conseguenti alla commissione di quel fatto che, costituendo astrattamente reato, è oggetto di cognizione da parte del giudice penale. In tal modo – e cioè esercitando in sede penale un'azione civile che abbia gli stessi elementi identificativi dell'azione esercitata in sede civile – il danneggiato dal reato, che inizialmente aveva optato per adire la giustizia civile, realizza il trasferimento dell'azione civile di danno dal giudizio civile a quello penale.

Un problema che potrebbe porsi riguarda l'eventualità che l'attore-danneggiato dal reato trasferisca l'azione in sede penale, costituendosi parte civile nel processo penale pendente a carico del convenuto-imputato per gli stessi fatti che hanno originato la pretesa risarcitoria in sede civile, senza che, però, contemporaneamente, venga dichiarata in sede civile l'estinzione del processo a seguito del trasferimento dell'azione civile da parte dell'attore stesso. Nonostante, come si è avuto modo di evidenziare più sopra, il trasferimento dell'azione dia luogo ad una rinuncia di diritto dell'attore al giudizio civile, è, infatti, pur sempre necessario che il giudice civile dichiari l'estinzione del processo conseguentemente a tale rinuncia.

---

produca cionondimeno la rinuncia di diritto dell'attore al giudizio civile: l'omissione normativa sembra il frutto di una mera imprecisione del legislatore, più che il risultato di una scelta razionale e ponderata.

<sup>17</sup> Attore e convenuto nel processo civile sono, dunque, i soggetti – le *personae* – della domanda civile risarcitoria.

<sup>18</sup> La somma di denaro richiesta – o, più precisamente, la tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti – rappresenta il *petitum* della domanda civile risarcitoria.

<sup>19</sup> Lo specifico fatto, integrante gli estremi di un reato, che ha causato i danni all'attore costituisce la *causa petendi* della domanda civile risarcitoria.

Diversamente, verrebbe a realizzarsi una grave patologia processuale, poiché una stessa identica causa civile sarebbe pendente, tra le stesse parti, innanzi a giudici diversi<sup>20</sup>: sarebbe integrata, dunque, in questo caso, una sorta di "litispendenza intergiurisdizionale".

A tale proposito bisogna preliminarmente rilevare che se è vero che – come è stato notato nei capitoli precedenti – il sistema del codice di procedura penale del 1988 consente, in linea generale, che il processo civile e il processo penale possano anche scorrere indipendentemente ed autonomamente l'uno dall'altro, non essendo previsto un meccanismo che escluda in radice l'eventualità che vengano in essere pronunce contraddittorie, si deve però precisare che la possibilità di scorrimento parallelo dei due processi è limitata alle ipotesi in cui il processo penale abbia ad oggetto l'accertamento del fatto di reato e quello civile la domanda risarcitoria del soggetto che ha subito un danno da quello stesso fatto integrante astrattamente gli estremi di reato. In altre parole, la contraddittorietà delle pronunce civile e penale può riguardare esclusivamente la circostanza che nel processo penale sia, ad esempio, accertata la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato-danneggiante, mentre magari nel processo civile la responsabilità civile del danneggiante (imputato nel processo penale) per lo stesso fatto illecito sia, in base alle regole del codice civile, esclusa, o risulti attenuata a seguito della valutazione del giudice civile della sussistenza di un concorso di colpa tra danneggiante e danneggiato nella commissione dell'illecito. Ma in nessun caso è consentito che la stessa azione di natura civilistica sia esercitata contemporaneamente nel processo civile e nel processo penale: le regole dettate da tutti e tre i commi dell'art. 75 c.p.p. escludono nella maniera più assoluta che la stessa azione civile di danno da reato possa esercitarsi contemporaneamente nel giudizio penale ed in quello civile<sup>21</sup>. Ciò considerato, risulta allora

---

<sup>20</sup> Si deve precisare che, in tal caso, i giudici diversi non sarebbero giudici appartenenti entrambi alla "giurisdizione civile", ma sarebbero, invece, il giudice civile e il giudice penale.

<sup>21</sup> Infatti, il comma 1 dell'art. 75 c.p.p. consente il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dal processo civile al processo penale, ma prevede al contempo che l'esercizio di tale facoltà importi rinuncia agli atti del giudizio civile. Il comma 2 dell'art. 75 c.p.p. prevede la prosecuzione autonoma in sede civile dell'azione risarcitoria quando tale azione, esercitata *ab origine* nel giudizio civile, non sia trasferita in un processo penale ed anche quando, pendendo contemporaneamente un processo penale potenzialmente idoneo a far radicare in esso l'azione civile di danno, quest'ultima sia iniziata invece in sede civile quando nel processo penale non è più ammessa la costituzione di parte civile: in entrambe queste ipotesi, l'azione di danno sarà pendente solo innanzi al giudice civile e non si assisterà mai ad una contemporanea pendenza dell'azione civile risarcitoria sia innanzi al giudice civile sia innanzi al giudice penale. Infine, anche il comma 3 dell'art. 75 c.p.p. detta due regole che fanno comprendere come il legislatore escluda la possibilità di una contemporanea pendenza dell'azione civile risarcitoria nelle due sedi. In primo luogo, è previsto che, qualora il danneggiato decida fin da subito di costituirsi parte civile nel giudizio penale, tale scelta iniziale possa essere modificata, essendo consentito a tale

evidente che qualora l'attore-danneggiato trasferisca l'azione civile di risarcimento del danno dal processo civile al giudizio penale e contemporaneamente non venga dichiarata l'estinzione del processo civile conseguente al trasferimento dell'azione civile, sarà integrata una grave patologia processuale, che dovrà di certo essere sanata.

Al riguardo, è ragionevole ritenere che tale patologia possa essere agevolmente sanata attraverso il compimento di una semplice attività processuale da parte del convenuto (nel processo civile)-imputato (nel processo penale) – il quale, nella sua qualità di imputato nel processo penale, avrà di certo avuto conoscenza della costituzione di parte civile nel processo penale da parte del danneggiato –, ossia, più precisamente, attraverso la proposizione, in sede civile, di una eccezione di trasferimento dell'azione civile in sede penale, rendendo, così, edotto il giudice civile dell'avvenuto trasferimento e conseguentemente dell'avvenuta rinuncia da parte dell'attore agli atti del giudizio e sollecitandolo, quindi, a dichiarare l'avvenuta estinzione del processo civile<sup>22</sup>.

---

soggetto di trasferire l'azione civile, inizialmente esercitata fuori *sedes* propria, dal processo penale al processo civile: tale trasferimento comporta, però, da un lato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale e, dall'altro lato, determina la sospensione del giudizio civile, in attesa delle statuizioni della giustizia penale. In secondo luogo, l'ulteriore caso di sospensione del processo civile previsto dal comma 3 dell'art. 75 c.p.p., in attesa delle statuizioni della giustizia penale, deve essere riferito – come si è avuto occasione di precisare nel Capitolo Secondo – all'ipotesi in cui l'azione civile venga esercitata in sede propria non essendo, però, preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale. In nessuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 75 c.p.p., dunque, è contemplata dal legislatore la possibilità che l'azione civile risarcitoria da reato sia esercitata contemporaneamente nel processo civile e nel processo penale.

<sup>22</sup> A tale proposito pare opportuno sottolineare che, se la causa identica fosse proposta innanzi a due diversi giudici civili, soccorrerebbe il criterio della prevenzione indicato dall'art. 39 c.p.c., sicché la controversia dovrebbe essere trattata dal giudice previamente adito. Tale criterio risponde ad una scelta di campo del legislatore, che ha deciso di affidare la cognizione di una controversia, instaurata innanzi a due giudici egualmente competenti per essa, a quello dei due davanti al quale la causa è stata radicata per prima. Si tratta di una scelta dettata da ragioni di logica e di economia processuale, posto che è ragionevole ritenere che innanzi al giudice previamente adito siano state compiute un maggior numero di attività processuali che è opportuno non vadano sprecate. Per tale ragione, atteso che non è concepibile che una stessa causa sia trattata e decisa da giudici diversi, con moltiplicazione delle pronunce giurisdizionali tra le stesse parti sullo stesso oggetto, il legislatore ha scelto, in generale, di accordare preferenza al giudice adito per primo. Nel caso che si sta qui analizzando, però, la circostanza che il trasferimento dell'azione costituisca l'oggetto di un diritto potestativo attribuito all'attore impone di ritenere che non si possa frustrare l'esercizio di tale diritto, ponendo in capo al secondo giudice – *id est* quello penale – il dovere di dichiarare la litispendenza e di declinare, pertanto, la cognizione della pretesa risarcitoria avanzata in sede penale dal danneggiato: se colui che ha subito un danno ha ritenuto, in un determinato momento, dopo avere fatto valere inizialmente le proprie ragioni in sede civile, di trasferire l'azione in sede penale, considerando tale sede maggiormente idonea a garantire la tutela del proprio

Da ultimo, occorre soffermarsi sulle conseguenze derivanti dalla scelta dell'attore di trasferire l'azione civile dal processo civile al processo penale. Comportando tale trasferimento la rinuncia agli atti del giudizio civile, a seguito di essa il giudice civile dovrà dichiarare l'estinzione del processo medesimo. Ciò avrà delle conseguenze rilevanti in ordine alle attività processuali fino a quel momento compiute in sede civile: versandosi in una ipotesi di estinzione del giudizio, si potrebbe, infatti, ritenere applicabile al caso in esame l'art. 310 c.p.c., secondo cui "*l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti*"<sup>23</sup> e "*le prove raccolte sono valutate dal giudice*"<sup>24</sup> a norma dell'articolo 116 secondo comma del codice di rito civile. Ne discenderebbe che le prove raccolte nel corso del giudizio civile potrebbero, dunque, essere considerate dal giudice penale, investito della domanda risarcitoria attraverso la costituzione di parte civile ad opera dell'attore nel giudizio civile, quali argomenti di prova. La parte che

---

diritto, egli certamente dovrà essere messo in condizione di esercitare l'azione davanti al secondo giudice, ossia quello penale, essendo questa una facoltà potestativa riconosciutagli in generale dall'ordinamento. Sarà, dunque, il giudice civile, benché adito "per primo", a dovere dichiarare l'estinzione del giudizio. Ed una tale conclusione trova, d'altronde, conferma, anche nel fatto che, per l'ipotesi inversa, ossia per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede penale a quella civile, l'art. 82, comma 2, c.p.p. prevede espressamente che "*La costituzione si intende revocata se la parte civile [...] promuove l'azione davanti al giudice civile*": anche in tal caso, quindi, il diritto al trasferimento dell'azione, che comporta che la stessa seguirà il proprio corso nella sede scelta "per seconda", ossia quella civile, prevale su una eventuale cognizione della stessa, in base alle regole generali sulla litispendenza, da parte del giudice che è stato adito per primo, ossia quello penale.

<sup>23</sup> Ma, a norma dello stesso art. 310, comma 2, c.p.c., l'estinzione non rende mai inefficaci "*le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza*". Nel novero delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo andrebbero ricondotte, secondo la dottrina prevalente, le sentenze non definitive di merito, comprese quelle che risolvono questioni preliminari di merito, di cui agli artt. 277 comma 2, 278 comma 2, 279 comma 2 nn. 4) e 5) del codice di rito civile: in questo senso si vedano A. CERINO CANOVA, *Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 260 ss.; A. ATTARDI, voce *Preclusione*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 906; M. MONTANARI, *L'efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1986, pp. 392 ss., 834 ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione*, Torino, (20<sup>a</sup> ed.) 2009. Ritiene, invece, che nella dizione "*sentenze di merito pronunciate nel corso del processo*" rientrino esclusivamente le sentenze parzialmente definitive del merito di cui all'art. 277, comma 2, c.p.c., e non anche le sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, atteso che la funzione di tali ultime sentenze esulerebbe dalla portata sostanziale del giudicato e perciò risulterebbe destinata ad esaurirsi con l'estinzione del processo, L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli*, Torino, 1985, pp. 206 ss.

<sup>24</sup> La disposizione si riferisce al giudice di un eventuale nuovo giudizio, e, dunque, per ciò che qui rileva, al giudice penale innanzi al quale l'attore avrà esercitato l'azione civile attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

volesse, nel giudizio penale, avvalersi di tali prove, che sarebbero ad ogni modo valutate solamente come argomenti di prova, sarebbe tenuta a presentare al giudice penale una semplice istanza, senza particolari formalità, di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudice civile<sup>25</sup>.

In ogni caso, non troverà, invece, applicazione, nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede civile a quella penale con conseguente estinzione del giudizio civile, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. secondo cui "*Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate*": ciò in quanto ogni determinazione in ordine alle spese processuali è demandata espressamente al giudice penale a norma dell'art. 75, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., in forza del quale "*il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile*"<sup>26</sup>.

## *2. Ipotesi particolari di trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede civile a quella penale: a) processo civile con pluralità di parti e trasferimento dell'azione;*

Quando l'ordinamento giuridico considera il venire in essere di un fatto materiale come fonte di responsabilità sia sul piano civile che su quello penale un problema che può porsi è quello di comprendere se tale fatto sia addebitabile ad unico soggetto o, invece, ad una pluralità di soggetti. In particolare, può accadere, da un lato, che più soggetti abbiano partecipato materialmente al compimento di tale fatto e, dall'altro lato, che un unico soggetto sia l'autore materiale del fatto illecito ma, per le più diverse ragioni, l'ordinamento faccia ricadere pure su di altri soggetti, estranei da un punto di vista materiale alla commissione del fatto, la responsabilità del fatto commesso<sup>27</sup>. Avendo riguardo ai rimedi offerti sul piano civilistico dal

---

<sup>25</sup> In proposito si deve sottolineare che non occorrono particolari formalità di produzione o esibizione, essendo sufficiente che venga presentata una istanza ad opera della parte onerata di avvalersi delle prove raccolte, con conseguente relativa acquisizione del fascicolo d'ufficio: al riguardo si veda Cass. Civ. 24 aprile 1980, n. 2762, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1981, p. 1533.

<sup>26</sup> A tal proposito si potrebbe forse dire che le spese del procedimento estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate solo provvisoriamente, e non definitivamente, fino a quando, cioè, sarà emanata la pronuncia del giudice penale, investito anche dell'azione risarcitoria, che sarà chiamato espressamente a provvedere sulle spese.

<sup>27</sup> Le ipotesi in cui la responsabilità per un fatto commesso da un soggetto è posta, per volere del legislatore, in capo ad altri soggetti sono riconducibili alla categoria privatistica della cosiddetta "responsabilità indiretta". Si tratta di specifici casi, disciplinati dal codice civile e da varie leggi speciali, in cui, volendo trovare una definizione comune, un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui, in forza di speciali

legislatore al soggetto leso, nel primo caso il danneggiato potrà agire in sede civile nei confronti di tutti i soggetti a cui sia imputabile il fatto dannoso, i quali, sotto il profilo civilistico, saranno obbligati in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c.<sup>28</sup> e, da un punto di vista penalistico, assumeranno la qualità di coimputati per il medesimo fatto di reato; nella seconda ipotesi, invece, il soggetto leso potrà altresì far valere la propria pretesa civilistica nei confronti anche dei soggetti ritenuti dall'ordinamento responsabili per il fatto posto in essere dall'autore materiale dell'illecito, secondo regole stabilite di volta in volta dal

---

rapporti che lo legano all'autore dell'illecito, alla cosa a mezzo della quale esso è stato commesso ovvero al luogo nel cui ambito si è svolta l'attività illecita. In particolare, rientrano nella sopra descritta categoria la responsabilità dell'albergatore quanto agli oggetti portati dai clienti nell'albergo (art. 1784 c.c.), la responsabilità della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace di intendere o di volere (art. 2047 c.c.), la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte quanto alle condotte tenute dai figli minori e dalle persone ad essi affidate (art. 2048 c.c.), la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei loro domestici e commessi (art. 2049 c.c.), la responsabilità del proprietario dell'edificio per i danni cagionati dalla rovina dello stesso (art. 2053 c.c.), la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni derivanti dalla circolazione del medesimo (art. 2054 c.c.), la responsabilità dell'armatore e dell'esercente l'aeromobile (artt. 274 e 878 c.n.), la responsabilità del proprietario della pubblicazione e dell'editore ( art. 11, l. 8 febbraio 1948, n. 47), la responsabilità dell'assicuratore dei veicoli a motore e dei natanti (l. 24 dicembre 1969, n. 990). In tutti questi casi, in ragione di una potestà riconosciuta al soggetto nei confronti dell'autore dell'illecito ovvero dell'inerenza di determinate cose o luoghi alla sfera di normale disponibilità dello stesso ovvero sulla base di scelte legislative ampiamente discrezionali, un soggetto è costituito garante, nei confronti del danneggiato da un fatto illecito, dell'adempimento degli obblighi risarcitori da esso derivanti. Si tratta di discipline articolate e complesse, che talvolta riconoscono all'*extraneus* la possibilità di una prova liberatoria (si considerino, ad esempio, gli artt. 2047, 2048, 2053 e 2054 c.c.), altre volte gliela negano in applicazione di un criterio di secca oggettività per cui "*ubi commoda, ibi incommoda*" (art. 2049 c.c.). Quel che, tuttavia, accomuna le varie fattispecie è che la chiamata in giudizio del soggetto in capo a cui è posta la responsabilità civile si radica su un fatto altrui, tanto è vero che viene affermata in ragione non già di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso – come è, invece, per l'autore del fatto illecito –, quanto piuttosto in forza della sola esistenza di uno dei rapporti qualificati sopra ricordati. Non a caso la prova liberatoria per i vari soggetti menzionati, ove sia ammessa, non ha mai ad oggetto la mancata partecipazione all'azione criminosa, quanto invece, con modulazioni diverse da caso a caso, l'impossibilità di impedire tale azione. Per approfondimenti al riguardo si vedano G. ALPA-M. BESSONE-V. ZENO ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XIV, Torino, 1995, pp. 336 ss.; C. SCOGNAMIGLIO-A. FIGONE-C. COSSU-G. GIACOBBE-P. G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, Torino, 2005, pp. 199 ss.

<sup>28</sup> Dispone in proposito l'art. 2055 c.c., rubricato "*Responsabilità solidale*": "*1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali*".

legislatore, ma da un punto di vista dell'ordinamento penale sarà ritenuto responsabile esclusivamente il soggetto autore del reato<sup>29</sup>.

Nel primo caso, il danneggiato potrà scegliere di instaurare un unico processo civile, realizzando così un litisconsorzio facoltativo<sup>30</sup>, nei confronti dei diversi soggetti che hanno preso parte alla commissione del fatto illecito. Qualora egli decidesse poi di trasferire l'azione civile dalla sede civile alla sede penale, dovrebbe costituirsi parte civile nel processo penale che vedrebbe la presenza in qualità di coimputati dei soggetti autori del reato, nei confronti di ciascuno di essi<sup>31</sup> e nel rispetto delle regole fissate dall'art. 75 c.p.p., ossia fino a quando in sede civile non fosse stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato, e dall'art. 79 c.p.p., ossia prima che fossero scaduti i termini per la costituzione di parte civile nel processo penale. Il trasferimento dell'azione risarcitoria dalla sede civile alla sede penale comporterebbe rinuncia agli atti del giudizio civile litisconsortile.

Nella seconda ipotesi, al danneggiato saranno offerte possibilità diverse, a seconda delle specifiche regole dettate per ogni singola fattispecie dal codice civile e dalle leggi speciali: in alcuni casi, egli dovrà agire in un unico processo civile nei confronti di tutti i soggetti ai quali l'ordinamento riconduce la responsabilità da fatto illecito, i quali saranno litisconsorti

---

<sup>29</sup> Secondo l'art. 27 Cost., infatti, *"La responsabilità penale è personale"*. Tale principio di carattere generale riceve poi specificazione nell'art. 40, comma 1, c.p., in forza del quale *"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione"*.

<sup>30</sup> Al riguardo Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2013, n. 17458, in *Dir. e giust. online*, 18 luglio 2013, ha precisato che: *"L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del sinistro"*.

<sup>31</sup> Ovviamente la costituzione di parte civile nel processo penale dovrà essere fatta nei confronti di ciascuno dei soggetti aventi preso parte alla commissione del fatto materiale, ai fini dell'esercizio dell'azione civile nei confronti di tutti, ma troveranno poi di certa applicazione le regole in tema di responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c. . Qualora poi dovesse accadere che i soggetti autori dell'illecito fossero imputati per quel fatto in diversi processi penali, bisognerebbe verificare la possibilità di attuare la riunione dei processi penali a norma dell'art. 17 c.p.p., per evitare plurime costituzioni di parte civile in giudizi diversi, ciò che avrebbe come conseguenza fortemente patologica la possibilità di plurime condanne al risarcimento dei danni per lo stesso fatto di reato.

necessari<sup>32</sup>; in altri casi, egli potrà scegliere se far valere la propria pretesa risarcitoria, nei confronti di tutti i soggetti tenuti al risarcimento, realizzando un litisconsorzio facoltativo, oppure se agire separatamente nei confronti di questi<sup>33</sup>.

Al di là delle diverse possibili situazioni, che daranno vita di volta in volta ad un litisconsorzio necessario oppure, a seconda dei casi, ad un litisconsorzio facoltativo, ciò che in questa trattazione si ritiene rilevante comprendere è se e secondo quali modalità – nelle ipotesi in cui il fatto illecito, per il quale il legislatore configura una responsabilità civile indiretta in capo a terzi, integri anche gli estremi di una fattispecie criminosa – l'azione civile per il risarcimento del danno esperita in sede civile nei confronti dell'autore dell'illecito e dei terzi sia trasferibile dal giudizio civile al giudizio penale.

Per rispondere a tali quesiti, preliminarmente è necessario verificare se sia consentito nel processo penale esercitare l'azione civile di danno solo nei confronti dell'imputato-autore dell'illecito oppure anche nei confronti di terzi soggetti. A tale proposito, si deve sottolineare

---

<sup>32</sup> Si pensi alla ipotesi in cui, a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato eserciti, a norma dell'art. 144, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante il cosiddetto "Codice delle assicurazioni private"), l'azione diretta per il risarcimento del danno contro l'assicuratore del responsabile del danno: nel relativo giudizio, ai sensi dell'art. 144, comma 3, cod. ass., saranno litisconsorti necessari il responsabile del danno, il danneggiato ed il soggetto tenuto a risarcire il danno (ossia la compagnia di assicurazione).

<sup>33</sup> Si pensi alla responsabilità, sancita dall'art. 2048 c.c., di genitori, tutori, insegnanti e di maestri d'arte o di mestiere per il fatto illecito commesso dai figli minorenni e dai loro allievi. Con specifico riferimento, ad esempio, alla responsabilità dei genitori, la dottrina civilistica ritiene che, avendo nella fattispecie in esame il minore la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, egli, da un punto di vista teorico, sarà tenuto a rispondere in proprio, in base alla regola dettata dall'art. 2043 c.c., del fatto da lui commesso, andando la sua responsabilità personale ad aggiungersi a quella dei genitori (quest'ultima sarà una responsabilità dovuta a *culpa in vigilando o in educando*), con i due illeciti che, da un punto di vista risarcitorio, daranno luogo alla medesima obbligazione. In tal caso si è, dunque, in presenza di una ipotesi di responsabilità solidale a norma dell'art. 2055 c.c.: il risarcimento dei danni potrà pertanto essere chiesto o congiuntamente sia ai genitori sia al figlio minore, rappresentato dai genitori stessi, con due domande proponibili tanto nel medesimo procedimento tanto in procedimenti separati, oppure solamente ai genitori (e questa è la via che viene seguita maggiormente, atteso che assai raramente i minori sono titolari di un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori). Nell'ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia avanzata sia nei confronti dei genitori sia nei confronti del minore, l'esistenza di un vincolo di solidarietà esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario: le cause potranno certo confluire in un unico processo litisconsortile facoltativo, ma saranno pur sempre cause distinte, scindibili e con una propria specifica individualità. In proposito in dottrina si faccia riferimento a C. SCOGNAMIGLIO-A. FIGONE-C. COSSU-G. GIACOBBE-P. G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, Torino, 2005, pp. 227 ss. . In giurisprudenza, sul tema si considerino Cass. Civ. 21 dicembre 1968, n. 4046, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1969, p. 1084; Cass. Civ. 20 aprile 1978, n. 1895, in *Mass. Giur. it.*, Torino, 1978; Cass. Civ. 1° agosto 1995, n. 8384, in *Mass. Giur. it.*, Torino, 1995.

che espressamente l'art. 185, comma 2, c.p. indica tra i soggetti su cui grava l'obbligazione risarcitoria e restitutoria, in conseguenza della commissione di un reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, oltreché il colpevole pure "*le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*"<sup>34</sup>. Tali persone, obbligate a risarcire il danno causato dall'autore del reato, potranno assumere la qualità di parte nel processo penale, e più precisamente potranno divenire "responsabili civili" nel giudizio penale<sup>35</sup>. In proposito, l'art. 74 c.p.p. specifica, infatti, che "*L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile*". Con riferimento alle modalità di ingresso nel processo penale del responsabile civile, tale soggetto dovrà, in quanto la persona che ha subito il danno lo voglia, essere citato nel giudizio penale a richiesta della parte civile<sup>36</sup>, facoltà che

---

<sup>34</sup> Recita testualmente l'art. 185 c.p., rubricato "*Restituzioni e risarcimento del danno*", al comma 2: "*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*".

<sup>35</sup> Sul punto si veda P. TONINI, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, 2008, p. 89. Precisa E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in G. SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, I, Torino, 2009, p. 609, che: "*Il responsabile civile può essere definito come il soggetto che, secondo le leggi civili, è chiamato a rispondere del fatto commesso dall'imputato. E' la persona, fisica o giuridica, o l'ente collettivo (pur privo di responsabilità) in capo al quale incombe l'obbligazione al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, a norma dell'art. 185, 2° comma, c.p. . Tale soggetto può essere destinatario dell'azione risarcitoria per il fatto altrui, pur essendo estraneo alla commissione del reato, in ogni caso in cui una disposizione di legge stabilisca un vincolo di solidarietà nell'obbligazione civilistica*".

<sup>36</sup> La facoltà di citare nel processo penale il responsabile civile è attribuita anche al pubblico ministero nel caso in cui, a norma dell'art. 77, comma 4, c.p.p., vi sia assoluta urgenza di esercitare l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per minore età, e ciò fintantoché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale. Dispone, infatti, l'art. 83, comma 1, c.p.p. che: "*Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere*". E' interessante notare che, a seguito dell'intervento del Giudice delle leggi avvenuto con sentenza 16 aprile 1998, n. 112 (si veda Corte Cost. 16 aprile 1998, n. 112, in *Foro it.*, Roma, 1998, p. 1721), nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, è stata attribuita anche all'imputato, che normalmente non è legittimato a citare il responsabile civile, la facoltà di citare nel processo penale la compagnia assicurativa.

potrà essere esercitata al più tardi per il dibattimento<sup>37</sup>, oppure potrà intervenire volontariamente, qualora vi sia stata in precedenza costituzione di parte civile nel processo penale, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.<sup>38</sup>. In entrambi i casi, la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile<sup>39</sup>.

Un aspetto che deve essere evidenziato è che, in generale, in dottrina e in giurisprudenza si esclude che possa essere citato quale responsabile civile nel processo penale il soggetto che abbia un titolo di responsabilità diretto per i danni lamentati dalla parte civile<sup>40</sup>. L'art. 83,

---

<sup>37</sup> L'art. 83 c.p.p., recante la rubrica "*Citazione del responsabile civile*", prescrive, infatti, al comma 2 che "*La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento*". La disposizione prosegue, poi, precisando al comma 3 che "*La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. [...]*" e specificando al comma 4 che "*Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. [...]*". Successivamente alla citazione a norma dell'art. 83 c.p.p., "*Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza*" (art. 84, comma 1, c.p.p.).

<sup>38</sup> A norma dell'art. 85 c.p.p., rubricato "*Intervento volontario del responsabile civile*": "*1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'art. 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'art. 84 commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. [...]*".

<sup>39</sup> Ciò è espressamente previsto dagli artt. 83, comma 6, e 85, comma 4, del codice di rito penale.

<sup>40</sup> Così, ad esempio, in materia di appalto, Cass. Pen. 30 settembre 2008, n. 41815, in *Cass. pen.*, III, Milano, 2010, p. 1084, ha statuito che "*l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza*"; ne consegue che la responsabilità tali eventi lesivi non è "*giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell'appaltatore*". Egualmente, in tema di responsabilità medica, Cass. Pen. 13 aprile 2005, n. 23724, in *C.E.D. Cass.*, 2005, ha evidenziato che, in caso di danni conseguenti all'attività sanitaria prestata ai pazienti, le aziende ospedaliere non risultano responsabili "per fatto del terzo", ma sono, invece, responsabili "*direttamente in base al contratto d'opera professionale concluso con il paziente che ha chiesto di essere curato nella struttura sanitaria pubblica; altresì, la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario si palesa autonoma rispetto a quella posta a carico del medico ospedaliero, da qualificarsi questa ultima a sua volta come discendente da un distinto rapporto contrattuale di fatto originato dal "contatto" intervenuto tra medico e ammalato*"; pertanto, qualora il medico ospedaliero sia imputato di reato commesso per colpa professionale, e vi sia costituzione di parte civile, non sarà possibile "*chiamare nel processo quale responsabile civile l'azienda*

comma 1, c.p.p. prevede, infatti, la possibilità di citare come responsabile civile solamente colui che debba rispondere civilmente per il fatto dell'imputato. Chi debba rispondere di un fatto proprio diverso da quello addebitato all'imputato non potrà, perciò, essere citato quale responsabile civile. Ed è altresì generalmente esclusa una interpretazione analogica delle leggi civili che ammettono eccezionalmente una responsabilità altrui<sup>41</sup>.

Premesso ciò, per comprendere se l'azione civile esperita in sede civile nei confronti dell'autore dell'illecito e di coloro sui quali grava una "responsabilità civile indiretta" sia trasferibile, eventualmente anche parzialmente<sup>42</sup>, dal giudizio civile al giudizio penale si deve

---

*ospedaliera di appartenenza, poiché – in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato – si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 c.p. con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo". In generale, sul tema, si vedano in dottrina C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in G. UBERTIS-G. P. VOENA, *Trattato di procedura penale*, Milano, 2003, pp. 117 ss.; G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova 2008, p. 126.*

<sup>41</sup> Sul punto si veda Cass. Pen. 8 febbraio 2006, n. 6700, in *Dir. e giust.*, Milano, 2006, 24, p. 43.

<sup>42</sup> Riferendosi ad un possibile "trasferimento parziale" si intende prendere in considerazione l'eventualità che l'attore, dopo avere agito in sede civile contro l'autore materiale dell'illecito e contro i soggetti indirettamente responsabili civilmente, decida, per esempio, di trasferire la domanda dal processo civile a quello penale solamente nei confronti dei terzi civilmente responsabili per il fatto illecito commesso dall'autore materiale, e non anche nei confronti di quest'ultimo. E' configurabile una tale eventualità? A prescindere dalla risposta che verrà data nel prosieguo nel testo in ordine alla natura dei rapporti tra azione civile e azione proposta nel processo penale nei confronti del responsabile civile, ciò che può essere immediatamente evidenziato è la circostanza che nel processo penale l'azione civile può essere esercitata, a norma dell'art. 74 c.p.p., esclusivamente nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili. Se di certo vi è coincidenza concettuale tra azione civile esercitata in sede civile nei confronti del danneggiante e azione civile esercitata in sede penale nei confronti dell'imputato, posto che l'art. 75, comma 1, c.p.p. esplicitamente ammette la possibilità di trasferimento dell'azione civile da una sede all'altra, non si può d'altronde affermare con altrettanta sicurezza – e chiarire un tanto è lo scopo delle righe che seguono nel testo – che vi sia identità concettuale tra l'azione civile esercitata in sede civile nei confronti dei soggetti sui quali l'ordinamento fa ricadere una responsabilità civile indiretta e l'azione civile proposta in sede penale nei confronti dei responsabili civili. Ovviamente, per potersi parlare tecnicamente di "trasferimento" dell'azione da una sede all'altra, è necessario che l'azione sia la medesima. Ammettendo, ora, che tale identità concettuale vi sia, con conseguente possibilità di trasferimento dell'azione da una sede all'altra, non sarebbe comunque possibile un trasferimento parziale, dal processo penale al processo civile, avente ad oggetto solamente l'azione civile nei confronti dei terzi, con mantenimento in sede civile dell'azione civile nei riguardi del danneggiante. Infatti, la possibilità di esercitare nel processo penale l'azione nei confronti del responsabile civile è subordinata alla circostanza che vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale da parte del danneggiato-attore (nel processo civile) nei confronti dell'imputato-convenuto (nel processo civile): sia la citazione del responsabile civile nel processo penale sia l'intervento volontario del responsabile civile nel processo penale presuppongono esplicitamente che vi sia stata costituzione di parte civile,

chiarire quali siano i rapporti tra azione civile e azione proposta nel processo penale nei confronti del responsabile civile. E', infatti, evidente che, qualora si ritenga che vi sia una identità concettuale tra le due azioni, vi potrà essere trasferimento da una sede all'altra; nell'ipotesi in cui, invece, si ravvisi una diversità tra le stesse, non potrà essere attuato alcun trasferimento.

In proposito, muovendo dall'analisi dei diritti che si fanno valere con l'azione civile risarcitoria esercitata in sede civile e con l'azione proposta nel processo penale nei confronti del responsabile civile, è stato osservato in dottrina che *"l'art. 185 individua una consequenzialità immediata tra commissione del reato e obbligazione alla restituzione o al risarcimento del danno che, in qualche modo, da esso deriva, che si propone [...] in modo autonomo rispetto alle fattispecie civilistiche omologhe ed in particolare rispetto alla cosiddetta responsabilità aquiliana o da fatto illecito e costruisce la figura giuridica del responsabile per il fatto illecito derivante da reato [...]". Su tale presupposto è stata correttamente sottolineata l'autonomia tra la figura giuridica della responsabilità civile*

---

dal momento che, da un lato, l'art. 83, comma 1, c.p.p. prevede espressamente che *"Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile [...]"* e, dall'altro lato, l'art. 85, comma 1, c.p.p. consente l'intervento del responsabile civile solamente *"quando vi è costituzione di parte civile"*. Ma se costituzione di parte civile nel processo penale vi è stata, ciò significa che l'attore (nel giudizio civile), costituitosi parte civile nel giudizio penale, avrà dovuto trasferire l'azione civile nei confronti dell'autore dell'illecito dal processo civile al processo penale, con rinuncia agli atti del giudizio civile. Da questo consegue che l'attore (nel giudizio civile)-danneggiato non può mai scegliere di trasferire l'azione civile esercitata in sede civile nei confronti dei responsabili indiretti, senza anche avere prima trasferito l'azione civile dalla sede civile alla sede penale nei confronti del convenuto (nel giudizio civile)-autore dell'illecito.

Ciò che, invece, l'attore (nel giudizio civile)-danneggiato può legittimamente fare è trasferire dalla sede civile alla sede penale, nel rispetto delle regole di cui agli artt. 75, comma 1, e 79 c.p.p., esclusivamente l'azione civile nei confronti dell'imputato-convenuto (nel giudizio civile), proseguendo in sede civile l'azione nei confronti dei soggetti a cui l'ordinamento attribuisce la responsabilità per il fatto compiuto dall'autore dell'illecito. Una tale possibilità è, tuttavia, sottoposta ad una condizione e incontra, ad ogni modo, un limite. La condizione è data dall'assenza di disposizioni di legge o di situazioni sostanziali in base alle quali sia richiesto un litisconsorzio necessario in sede civile: se, infatti, il danneggiante ed i terzi responsabili sono litisconsorti necessari nel processo civile, il danneggiato non potrà trasferire l'azione civile in sede penale nei confronti del solo danneggiante. Il limite è dato dall'esclusione della possibilità, per il danneggiato, di ottenere un duplice risarcimento dei danni in conseguenza del medesimo fatto illecito: uno in sede penale nei confronti dell'imputato-danneggiante, l'altro in sede civile nei confronti dei terzi indirettamente responsabili.

Sul tema, per alcuni spunti di riflessione, si faccia riferimento a C. COVINO, *Danno e reato. Restituzioni e risarcimento nel nuovo processo penale. Proponibilità dell'azione di danno non patrimoniale nelle fattispecie: estinzione del reato per amnistia, morte del reo, carenza di querela e prescrizione*, Torino, 1997, pp. 95 ss.

derivante da reato e quella, di marca squisitamente civilistica, della responsabilità per fatto illecito che, lungi dal porsi in rapporto di species a genus, devono essere considerate forme di responsabilità aventi matrici ontologicamente diverse<sup>43</sup>. Seguendo un tale ragionamento, l'art. 185 c.p. individuerrebbe, dunque, una serie di illeciti, riconducibili ad una categoria autonoma a prescindere dalla loro coincidenza con lo schema civilistico degli artt. 2043 ss. c.c.<sup>44</sup>. Il rinvio alle leggi civili adottato normativamente dall'art. 185 c.p. non indicherebbe, cioè, la naturale corrispondenza tra i due tipi di illecito<sup>45</sup> – che pure potrebbe, comunque,

---

<sup>43</sup> Così A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Digesto delle Discipline Penali* IV ed., vol. XII, Torino, 1997, pp. 93 ss. . Al riguardo, è stato altresì rilevato da F. DASSANO, *L'azione civile da reato. Il danno da reato. Profili sostanziali e processuali*, Torino, 1992, p. 8, che, raffrontando lo schema generale civilistico della cosiddetta responsabilità aquiliana (artt. 2043 ss. c.c.) con quello dell'art. 185 c.p., si rinviene una assoluta autonomia delle relative ipotesi. In particolare, quest'ultimo Autore evidenzia che "in sostanza, nella clausola generale della responsabilità civile viene posto un nesso causale tra il "fatto doloso o colposo" e il "danno ingiusto", e quindi tra condotta e evento, attraverso un criterio di imputazione di quest'ultimo il cui accertamento è essenziale per determinare l'an debeat, riconducendo alla responsabilità di un determinato soggetto la lesione caratterizzata dalle note di disvalore qualificate normativamente, mentre nell'art. 185 c.p. il procedimento di imputazione è già avvenuto allorché si è accertata l'esistenza del reato e la responsabilità del reo. Ciò che viene cagionato non è il "danno ingiusto", bensì le conseguenze risarcibili, ovvero il "danno materiale".

<sup>44</sup> In proposito, in dottrina vi è chi ha adombrato addirittura l'ipotesi che gli illeciti riconducibili all'art. 185 c.p. non abbiano nemmeno natura civilistica. In particolare, secondo C. COVINO, *Danno e reato. Restituzioni e risarcimento nel nuovo processo penale. Proponibilità dell'azione di danno non patrimoniale nelle fattispecie: estinzione del reato per amnistia, morte del reo, carenza di querela e prescrizione*, Torino, 1997, pp. 95 ss., "sembra a noi, quindi, assolutamente certo che la natura civilistica dell'art. 185 c.p. sia da escludersi. La norma penale, infatti, ha in sé, in primo luogo e subito, una disposizione perentoria: 'ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili' [...]. L'obbligo di restituzione è un rafforzativo della sanzione penale in un certo senso, ed entro certi limiti nella stessa si inserisce nell'intento ulteriore di conferire al contenuto normativo una forte carica di dissuasione [...]. Del pari la norma penalistica pone e impone l'obbligo del risarcimento ove il reato, 'ogni reato', abbia cagionato 'un danno patrimoniale o non patrimoniale'. L'obbligo risarcitorio è fissato non solo a carico del colpevole ma anche a carico delle 'persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui' [...]. La norma penale ha richiamato l'applicabilità delle leggi civili [...] con la evidente finalità di costruire una fitta rete di protezione a favore della vittima del reato [...]. Il richiamo alle leggi civili, contenuto nell'art. 185 c.p., non priva questa norma della sua natura prettamente penalistica; la commissione di qualsiasi, 'ogni reato', ha come conseguenza la doppia sanzione, criminale e civilistica, e quest'ultima, per l'espresso richiamo, diventa parte integrale e integrante della norma penale".

<sup>45</sup> Significativamente, è stato affermato al riguardo da Cass. Pen., Sez. III, 30 giugno 1984, *Bonomi*, m. 166496, che "Quando nell'art. 185 c.p. il legislatore parla delle «persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto dell'imputato», non ha certo inteso riferirsi alla distinzione civilistica tra responsabilità diretta e indiretta, ma unicamente precisare il ben diverso concetto che la responsabilità civile per il reato si estende oltre la persona del colpevole (penalmente)", di talché scopo dell'art. 185 c.p. sarebbe

sussistere –, e ciò dal momento che l'illecito delineato dalla disposizione penale di parte generale arricchirebbe il sistema civilistico di una nota fondamentale, quella del rapporto di causalità giuridica tra qualunque fattispecie, purché tipica e penalmente rilevante, e qualsiasi danno, patrimoniale o non patrimoniale, da essa originato. Più precisamente, *"la circostanza che il complesso dei fatti adottati a fondamento dell'azione civile risulti penalmente qualificato, integrando una determinata ipotesi criminosa, in virtù della previsione specifica dell'art. 185 c.p. acquista un rilievo giuridico proprio, che la differenza da una mera corrispondenza di elementi fattuali, e dalla figura generica dell'illecito c.d. aquiliano. L'art. 185 c.p. non contiene semplicemente un richiamo alla normativa privatistica ove contestualmente applicabile, ma collega l'obbligazione risarcitoria, in modo espresso, al reato"*<sup>46</sup>. L'art. 185 c.p. avrebbe, quindi, finalità precettiva autonoma e creativa nel diritto sostanziale<sup>47</sup> ed in forza di esso verrebbe, così, ad esistere una figura particolare di illecito civile disciplinata in via principale da detto articolo, che sarebbe dotata di autonomia ontologica rispetto alle tradizionali categorie civilistiche omologhe ed ispirata a principi informatori specifici e differenti da altre ipotesi simili<sup>48</sup>.

Ma se così è, se cioè non vi è identità tra la figura giuridica della responsabilità civile derivante da reato di cui all'art. 185 c.p. e quella, di marca squisitamente civilistica, della responsabilità per fatto illecito altrui prevista dalle leggi civili, ciò sta a significare che non vi è identità nemmeno delle azioni, esperite rispettivamente in sede penale ed in sede civile, per far valere i diritti soggettivi derivanti dalle diverse responsabilità. Conseguentemente, deve

---

quello *"di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa risarcitoria non solo contro il «colpevole» del reato, bensì pure contro tutti coloro che, non essendo ritenuti penalmente colpevoli, debbono tuttavia rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato"*.

<sup>46</sup> Queste le parole utilizzate testualmente da M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 200.

<sup>47</sup> La natura innovatrice della disposizione di cui all'art. 185 c.p. sarebbe confermata anche dalla differente formulazione usata dal legislatore del 1930 rispetto ai corrispondenti articoli presenti nei codici preunitari e nel codice penale del 1889, che *"[...] ricalcando a loro volta il modello francese, dicevano tutti più o meno che la sanzione penale era applicata «senza pregiudizio» degli obblighi stabiliti dalla legge civile. In effetti, il passaggio dalla tecnica di mero rinvio a quella di affermazione positiva degli obblighi che scaturiscono dall'illecito penale segna la nascita di una fattispecie diversa ed autonoma rispetto a quella delineata dal codice civile, dalla quale si contraddistingue per il criterio di imputazione della responsabilità"*, criterio che è fondato sul *"rapporto di causalità tra reato e danno"*: così M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 200-201.

<sup>48</sup> Secondo questa prospettiva, il rinvio alle leggi civili operato dall'art. 185 c.p. sarebbe funzionale solamente all'individuazione del soggetto chiamato a rispondere solidalmente con il colpevole per il fatto di lui.

concludersi che non è concettualmente configurabile un trasferimento dalla sede civile alla sede penale dell'azione civile esercitata nella sede propria nei confronti dei terzi in capo ai quali l'ordinamento pone la responsabilità per un fatto illecito compiuto da un altro soggetto, e questo per l'evidente ragione che nel processo penale non potrà mai essere esperita quella stessa azione, dal momento che il legislatore, attraverso il sistema delineato dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., consente solamente l'esercizio in sede penale di una azione diversa e distinta, che trova il proprio fondamento direttamente nel reato, da quella esperita in sede civile nei confronti dei terzi responsabili civilmente.

Tuttavia, questo non vuol dire che vi sarà una duplicazione di risarcimenti, aventi ciascuno il proprio titolo nell'illecito commesso, a favore del danneggiato<sup>49</sup>. In proposito, è stato osservato in dottrina<sup>50</sup> che il riconoscimento dell'autonomia concettuale della fattispecie disciplinata dall'art. 185 c.p. indurrebbe a ritenere che al verificarsi delle condizioni che integrano detta fattispecie sorga un diritto risarcitorio del tutto nuovo, in concorso con il diritto al risarcimento del danno previsto dal codice civile e dalle leggi civili. L'alternativa dogmatica ad una tale ricostruzione sarebbe quella di affermare che nell'ipotesi in esame sussista, invece, un concorso di differenti fattispecie, e di distinte azioni, le quali danno tutte comunque vita ad un unico diritto. Che si scelga l'una o l'altra soluzione, il risultato per ciò che qui interessa – ossia evitare la duplicazioni di risarcimenti – sembrerebbe, apparentemente, non mutare molto, dal momento che anche qualora si ritenesse essere venuti ad esistenza due distinti diritti, autonomi e suscettibili di essere fatti valere disgiuntamente, la speciale natura di essi, da considerarsi quali "diritti in concorso", che, secondo la dottrina civilistica<sup>51</sup>, sono diretti al medesimo scopo economico cosicché la soddisfazione dell'uno determina il venire meno anche dell'altro, non consentirebbe la duplicazione di risarcimenti. La configurazione concettuale nell'uno o nell'altro senso non è, però, irrilevante. Infatti, se, adottando una prospettiva in positivo, particolari differenze non si riscontrano – dal momento

---

<sup>49</sup> Osserva, in proposito, G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, p. 105, che "qualunque soluzione si adotti – si ravvisi, cioè, nell'art. 185 c.p. una norma di carattere speciale o, forse più esattamente, di carattere integrativo rispetto all'art. 2043 c.c. – non vi è dubbio che in nessun modo può darsi un caso in cui il risarcimento dei danni previsto dall'art. 185 si sommi al risarcimento dei danni previsto dall'art. 2043".

<sup>50</sup> Si consideri al riguardo M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 201.

<sup>51</sup> Sul punto si veda V. ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, pp. 77 ss.

che in caso di diritti concorrenti l'accoglimento<sup>52</sup> della pretesa relativa ad uno soltanto di essi è preclusivo della richiesta di adempimento dell'altro diritto<sup>53</sup>, egualmente a quanto accadrebbe se fosse reiterata una domanda relativa al medesimo diritto –, il discorso cambia notevolmente, soprattutto in chiave processuale, qualora dalla prospettiva dell'accoglimento si passi a quella del rigetto della domanda. Se ci si pone da questo punto di vista, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia a disposizione più diritti, sia pure in concorso, essi rimangono comunque indipendenti e la negazione dell'uno, ossia il rigetto della domanda con la quale uno dei due diritti è stato fatto valere, non preclude la proposizione della domanda relativa all'altro in un separato giudizio, con possibilità di accoglimento della stessa in tale giudizio. Viceversa, nell'ipotesi in cui si ritenesse che le diverse fattispecie di cui all'art. 185 c.p. e di cui alle leggi civili concorressero a generare un unico diritto, sarebbe ancora possibile che la mancata integrazione di una di esse non escludesse la sussistenza dell'altra<sup>54</sup>: tuttavia, *"la dimensione unitaria dell'oggetto del processo comporta che la negazione della fattispecie esaminata determini l'inesistenza del (l'unico) diritto anche con riguardo a ciascuna delle altre possibili fattispecie concorrenti che non sono state prese in considerazione, rientrando esse tutte nell'ambito del deducibile precluso dal giudicato"*<sup>55</sup>. Questa seconda soluzione risulterebbe, dunque, da un punto di vista processuale, più sfavorevole per il danneggiato.

Pare allora preferibile ritenere che, in relazione al tema che qui si sta trattando, il riconoscimento della natura autonoma della fattispecie di cui all'art. 185 c.p. rispetto alle particolari ipotesi di responsabilità posta in capo a terzi previste dal codice civile e dalle leggi speciali civili abbia come conseguenza il venire ad esistenza di un diritto concorrente con quello al risarcimento del danno previsto dalle disposizioni civilistiche. Tale diritto

---

<sup>52</sup> Precisa S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, pp. 347-348, che la preclusione a far valere in altra sede un diritto concorrente con un altro di cui si è già chiesta tutela prescinde dalla avvenuta soddisfazione di tale ultimo diritto, e quindi dalla pregressa estinzione sul piano sostanziale, dal momento che verrebbe meno, anche prima di questa, lo stesso interesse ad agire.

<sup>53</sup> Si pone nella prospettiva in positivo dell'accoglimento della domanda, senza, però, affrontare il tema delle possibili conseguenze in caso di rigetto della stessa, V. ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, pp. 77-78, il quale, ritenendo applicabili contestualmente le disposizioni di cui all'art. 185 c.p. e di cui agli artt. 2043 ss. c.c., offre, per evitare che vi sia una duplicazione di risarcimento, una soluzione che corrisponde tipicamente a quella sottesa al concorso di azioni per far valere il medesimo diritto. Afferma, infatti, l'Autore che: *"[...] quel che si risarcisce è pur sempre il danno materiale e se questo è stato già integralmente o parzialmente riparato per una via non si ammetterà la locupletazione del danneggiato"*.

<sup>54</sup> E ciò magari perché le due fattispecie non hanno alcun elemento in comune oppure perché l'elemento carente rispetto ad una di esse non è contemplato dall'altra.

<sup>55</sup> Così M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 202.

concorrente ha semplicemente la funzione di offrire al danneggiato da un illecito una possibilità aggiuntiva per far valere le proprie ragioni, senza, però, che vi sia una duplicazione di risarcimenti. Se, invece, si optasse per l'altra soluzione – ossia concorso di più fattispecie che danno vita, comunque, ad un solo diritto –, non solo il danneggiato non potrebbe trasferire dalla sede civile alla sede penale l'azione esercitata nel processo civile nei confronti dei terzi responsabili civilmente, attesa la diversità ontologica tra l'azione di cui all'art. 185 c.p. e le azioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. c.c., ma si avrebbe l'ulteriore conseguenza pregiudizievole data dall'impossibilità giuridica di riproporre la domanda in una sede qualora vi fosse stato il rigetto nell'altra sede. Evidentemente, ciò rappresenterebbe una notevole riduzione di tutela per il danneggiato, che vedrebbe in sostanza preclusa la possibilità di far valere proficuamente in sedi processuali differenti le proprie ragioni derivanti dalla commissione di un illecito. Lo scopo della disposizione di cui all'art. 185 c.p. è, invece, quello di aumentare le possibilità di tutela del danneggiato da un fatto illecito, consentendo di dare ingresso nel processo penale a pretese, civilistiche, che generalmente non trovano accoglienza in tale giudizio. Da questo punto di vista, la circostanza che, per le considerazioni sopra esposte, non possa farsi luogo al trasferimento dal giudizio civile a quello penale dell'azione civile esercitata in sede propria nei confronti dei terzi responsabili civilmente – cosa che, a prima vista, potrebbe apparire come una riduzione delle facoltà riconosciute al danneggiato da un illecito –, finisce, a ben vedere, per aumentare la tutela di chi è stato leso dalla commissione di un fatto illecito, offrendo a costui due sedi differenti dove agire e garantendo, altresì, a tale soggetto la possibilità di far valere le proprie ragioni in una sede diversa qualora nell'altra vi sia stato rigetto della domanda risarcitoria<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> La scelta ricostruttiva in termini di diritti concorrenti permette, infatti, al danneggiato da un fatto illecito di chiedere il risarcimento del danno una prima volta sulla base delle disposizioni civilistiche in materia di responsabilità indiretta. Qualora tale domanda sia rigettata, il danneggiato può comunque, laddove siano integrati gli estremi della fattispecie di cui all'art. 185 c.p., far valere il proprio diritto al risarcimento del danno citando nel processo penale i responsabili civili, dimostrando che il fatto illecito è a loro addebitabile a norma dell'art. 185 c.p., nonostante la domanda in sede civile sia stata rigettata. Tutto ciò non sarebbe, invece, possibile laddove le due fattispecie concorressero, anche per vie diverse, a determinare il venire in essere di un solo diritto: il danneggiato, infatti, potrebbe anche dedurle entrambe, ma in ogni caso il rigetto della domanda in qualunque sede, per un motivo comune o per un motivo specifico della fattispecie presa in esame, ne impedirebbe la riproposizione una volta per tutte.

Segue: *b) procedimenti speciali e trasferimento dell'azione.*

Analizzati nei paragrafi precedenti presupposti, modalità, conseguenze e limiti del trasferimento in sede penale dell'azione civile risarcitoria esercitata inizialmente in sede propria, sia nell'ipotesi in cui la pretesa civilistica venga fatta valere nei confronti di un unico danneggiante sia nel caso in cui essa venga rivolta nei riguardi di più soggetti, direttamente o indirettamente responsabili, si deve ora verificare se le regole sopra descritte subiscano delle variazioni allorquando, in sede civile od in sede penale, si sia avuto accesso a dei riti speciali.

Cominciando dal versante del processo civile, pare di poter rilevare che l'unico procedimento civile speciale dichiarativo a cui un soggetto danneggiato da un fatto illecito-reato potrebbe potenzialmente accedere, in alternativa al giudizio ordinario di cognizione, per far valere le proprie pretese risarcitorie derivanti da un illecito sia il procedimento sommario di cognizione, di recente introduzione nell'ordinamento, di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.<sup>57</sup>. Tale nuovo procedimento trova applicazione nelle controversie in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in composizione monocratica<sup>58</sup> e solamente quando è escluso che le difese delle parti richiedano una istruzione non sommaria<sup>59</sup>. Per quanto non sia ben chiarito dal legislatore che cosa stia a significare che "*le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria*" – al punto che vi sono opinioni contrastanti in dottrina sul tratto della "sommarietà" che caratterizza tale procedimento, ritenendo alcuni che sia la cognizione ad essere sommaria<sup>60</sup> ed altri che sia, invece, solamente il procedimento, e non la cognizione, ad

---

<sup>57</sup> Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto ad opera della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito nel corpo del codice di rito civile, e precisamente all'interno del Titolo I del Libro IV del codice, il Capo III *bis*, intitolato "*Del procedimento sommario di cognizione*" e comprensivo degli artt. da 702 *bis* a 702 *quater* c.p.c.

<sup>58</sup> Il procedimento sommario di cognizione non può, dunque, essere impiegato nelle materie indicate dall'art. 50 *bis* c.p.c., ovverosia nei casi in cui il legislatore ha devoluto il giudizio alla competenza del collegio. Ciò per espressa previsione dell'art. 702 *bis* c.p.c., che si apre delimitando il campo di applicazione del procedimento alle "*cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*".

<sup>59</sup> Tale presupposto, che deve sussistere per potere impiegare il nuovo modello processuale, si ricava implicitamente da quanto dispone l'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., secondo cui il giudice deve provvedere alla conversione del rito ogniqualvolta "*ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria*".

<sup>60</sup> Sembra propendere per una tale soluzione V. COSENTINO, *Il procedimento sommario di cognizione nella riforma del codice di procedura civile*, in *Filodiritto.com*, 2009.

essere sommario<sup>61</sup> – ciò su cui unanimemente si conviene è che l'accesso al procedimento sommario di cognizione non è soggetto ad alcun tipo di limite né per quanto riguarda il novero dei diritti suscettibili di tutela né in ordine al possibile contenuto del provvedimento conclusivo<sup>62</sup>.

Se così è, se cioè qualunque diritto è potenzialmente suscettibile di trovare tutela attraverso le forme procedurali del procedimento sommario di cognizione, allora nulla osta a che anche il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un fatto illecito possa essere oggetto della pretesa azionata attraverso le forme di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., con l'unico limite dato dal fatto che in tanto si potrà accedere a detto procedimento in quanto le difese proposte dalle parti consentano lo svolgimento di una istruttoria sommaria e non troppo approfondita.

Il soggetto danneggiato da un illecito potrà, pertanto, di certo scegliere, sussistendone i presupposti, di utilizzare il procedimento sommario per far valere la propria pretesa al risarcimento del danno. Non c'è, poi, ragione per ritenere che a tale soggetto debba essere negata la possibilità, che è sempre in via generale accordata all'attore che agisce seguendo le forme del processo ordinario di cognizione, di trasferire l'azione dalla sede civile a quella penale alle condizioni previste dal legislatore. Il danneggiato che ha incardinato la propria pretesa in un procedimento sommario di cognizione può, dunque, trasferire l'azione civile dal processo civile al processo penale, alle condizioni e nei modi indicati dall'art. 75, comma 1,

---

<sup>61</sup> Di questo avviso sono R. CAPONI, *Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla trattazione semplificata a quella ordinaria*, in *Guida dir.*, Milano, 2009, 50, p. 46; F. P. LUISO, *Note sul procedimento sommario di cognizione*, in *Lexform.it*, 2009; D. VOLPINO, *Commento agli artt. 702 bis, ter e quater*, in F. CARPI-M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, (6<sup>a</sup> ed.) 2009, pp. 2302 ss., il quale ultimo Autore rileva che istruzione sommaria significa istruzione deformalizzata rispetto a "ogni formalità non essenziale al contraddittorio", ciò che va ad incidere sul modo in cui la controversia viene gestita, ma non sulla qualità dell'accertamento giurisdizionale: l'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c. si limita, infatti, a disporre che "[...] il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti [...]".

<sup>62</sup> In proposito si vedano G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, Napoli, 2009, § 23; P. G. DEMARCHI, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2009, p. 413; G. FINOCCHIARO, *Giudizio di cognizione: strada veloce per chiudere le controversie*, in *Guida dir.*, *Dossier Online*, 1, 2009, pp. 25-26; F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, Torino, 2009, p. 1568; G. OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *judicium.it*, 2009; R. TISCINI, *Commento agli artt. 702 bis, ter e quater*, in A. SALETTI-B. SASSANI (a cura di), *Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, Torino, 2009, pp. 227 ss.

c.p.p. e fintantoché nel processo penale sia ancora ammessa la costituzione di parte civile a norma dell'art. 79 del codice di rito penale.

L'unica questione che può, forse, sorgere riguarda la circostanza che l'art. 75, comma 1, c.p.p. pone come sbarramento temporale per il trasferimento dell'azione risarcitoria dalla sede civile alla sede penale quello della pronuncia della "*sentenza di merito*" anche non passata in giudicato. Tuttavia, la forma del provvedimento conclusivo del procedimento sommario di cognizione non è mai quella di sentenza, quanto invece, a norma dell'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c.<sup>63</sup>, quella di ordinanza. Cionondimeno, questo non pare essere un ostacolo insormontabile alla possibilità di trasferimento. Infatti, la decisione con cui si conclude il procedimento sommario di cognizione, pur se espressa nella forma dell'ordinanza, produce gli effetti tipici di una sentenza: l'art. 702 *ter*, comma 6, c.p.c. prevede espressamente che "*L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione*"<sup>64</sup>. Ed è opportuno altresì evidenziare che tale ordinanza, a norma dell'art. 702 *quater*, è idonea a integrare la cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c. "*se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione*". Al di là delle possibili considerazioni in ordine all'opportunità della scelta di accordare, da parte del legislatore, un tale intensa ed incontrovertibile efficacia ad un provvedimento emesso a seguito di un procedimento fortemente deformatizzato, ciò che preme qui sottolineare è la sostanziale equiparazione operata dal codice di rito tra sentenza e ordinanza emessa a seguito del procedimento sommario di cognizione. Ciò considerato, bene si può allora ritenere che la prescrizione contenuta nell'art. 75, comma 1, c.p.p.<sup>65</sup>, che impone all'attore che voglia trasferire l'azione nel processo penale di farlo prima della pronuncia della sentenza di merito anche non passata in giudicato, debba essere intesa, allorquando le forme processuali

---

<sup>63</sup> Prevede l'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c. che "*Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande*".

<sup>64</sup> Si deve precisare che il riferimento alla "trascrizione" sembra essere il frutto di una imprecisione nella stesura della disposizione da parte del legislatore. Probabilmente l'art. 702 *ter*, comma 6, c.p.c. intende riferirsi, similmente a quanto previsto per le sentenze, in primo luogo alla annotazione delle sentenze e, solo per i casi sporadici consentiti dalla legge, alla vera e propria trascrizione (art. 2651 c.c.). Deve, cioè, escludersi che con tale previsione si sia inteso introdurre sul punto una disciplina derogatoria ed eccezionale con riferimento alle sole ordinanze emesse con il procedimento sommario di cognizione.

<sup>65</sup> Tra l'altro si tenga presente che la disposizione di cui all'art. 75, comma 1, c.p.p. è stata redatta ben prima che il codice di rito civile annoverasse tra i vari procedimenti speciali cognitori anche quello di cui all'art. 702 *bis*.

utilizzate in sede civile siano quelle del procedimento sommario di cognizione, nel senso che l'attore sarà tenuto, in quanto lo voglia, a trasferire l'azione civile esercitata ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. fino a quando non sia pronunciata l'ordinanza conclusiva del procedimento di cui all'art. 702 *ter*, comma 6, del codice di rito civile.

Venendo ora al fronte dei procedimenti speciali penali, una situazione che potrebbe darsi è quella di un danneggiato che abbia esercitato l'azione civile risarcitoria in *sedes* propria, quando in sede penale siano stati contemporaneamente o in precedenza incardinati dei giudizi speciali, in particolare il giudizio abbreviato od il patteggiamento, in conseguenza del fatto illecito-reato che ha cagionato i danni all'attore. In proposito si deve verificare se sia consentito al soggetto leso dal fatto illecito di "cambiare idea", cioè se gli sia attribuita la facoltà di trasferire l'azione civile dal processo civile al processo penale, nonostante in sede penale l'azione penale sia esercitata attraverso dei procedimenti speciali.

In linea di principio, non v'è ragione per negare che un soggetto danneggiato da un illecito possa esercitare la propria pretesa risarcitoria in sede penale anche allorquando l'imputato abbia avuto accesso nel giudizio penale ai riti alternativi e di conseguenza, come regola generale, deve essere data anche in tali ipotesi al soggetto leso la possibilità di trasferire l'azione civile, in precedenza esercitata in *sedes* propria, dal giudizio civile al giudizio penale. Tuttavia, la semplificazione delle forme processuali che caratterizza tali riti e l'anticipazione, in funzione deflattiva del contenzioso<sup>66</sup>, della pronuncia penale al termine dell'udienza preliminare che consegue all'accesso ad uno dei due riti speciali sopra ricordati, impone di coordinare la regola secondo cui il danneggiato può trasferire l'azione civile dal processo civile a quello penale fintantoché nel giudizio penale sia ancora ammessa la costituzione di parte civile con le particolari disposizioni dettate per ciascun singolo procedimento speciale dal legislatore. Anzitutto, poiché sia nel giudizio abbreviato sia nel patteggiamento è omessa la fase processuale del dibattimento<sup>67</sup>, la regola di cui all'art. 79 c.p.p. secondo cui "*La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484*" dovrà considerarsi caducata della seconda parte del suo contenuto, non essendovi in tali procedimenti speciali dibattimento né tantomeno, ovviamente, atti introduttivi allo stesso. La costituzione di parte civile, e, dunque, il trasferimento dell'azione civile dal processo civile al

---

<sup>66</sup> Sulla funzione deflattiva dei procedimenti speciali penali si vedano G. DI CHIARA, *Considerazioni in tema di rito abbreviato, finalità del processo e tecniche di giudizio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1989, p. 578; G. ILLUMINATI, *I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura penale*, in *Pol. dir.*, Bologna, 1990, p. 267.

<sup>67</sup> Sul punto si veda P. TONINI, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, 2008, p. 371.

processo penale, potrà, pertanto, al più tardi avvenire per l'udienza preliminare: con ciò si intende che il termine finale per l'esercizio dell'azione civile in sede penale coincide con il momento in cui il giudice, nell'udienza preliminare, dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, del codice di rito penale<sup>68</sup>.

In ordine al giudizio abbreviato, il legislatore detta poi regole specifiche differenti a seconda che la costituzione di parte civile nel giudizio penale sia avvenuta prima o dopo la conoscenza da parte del danneggiato dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Più precisamente, se il soggetto leso dal fatto illecito si sia costituito parte civile nel giudizio penale prima dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato – ossia, quindi, per quel che qui interessa, abbia trasferito l'azione civile dalla sede civile alla sede penale prima dell'ordinanza del giudice penale – tale soggetto avrà a disposizione, a norma dell'art. 441 c.p.p., due strade differenti: potrà scegliere di non accettare il rito alternativo<sup>69</sup> e decidere di ritrasferire l'azione civile, questa volta dalla sede penale alla sede civile<sup>70</sup>, senza incorrere nella sospensione del giudizio civile nuovamente instaurato fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile<sup>71</sup>, oppure, in alternativa, potrà optare per la decisione di accettare, in modo espresso od implicito, il giudizio abbreviato, sottoponendosi così agli effetti della pronuncia tanto di condanna quanto di assoluzione del giudice penale e subendo in tal caso, qualora decidesse in seguito di ritrasferire l'azione dalla sede penale a quella civile, la sospensione del giudizio civile fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile. Nel caso in cui, invece, il danneggiato si sia costituito parte civile nel giudizio penale dopo l'ordinanza che dispone il

---

<sup>68</sup> Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2002, n. 21408, in *Guida dir.*, Milano, 2002, 37, p. 74, ha, infatti, statuito che per la costituzione di parte civile che avvenga all'udienza preliminare il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza è individuato nella stessa udienza preliminare: più esattamente, nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.p.

<sup>69</sup> In tal caso, se il giudice penale dovesse in seguito pronunciare sentenza di assoluzione, tale provvedimento non avrebbe efficacia nei confronti della parte civile. Questa regola si ricava, a contrario, da quanto disposto dall'art. 652, comma 2, c.p.p., secondo cui "*La stessa efficacia [...] di giudicato...]* ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato".

<sup>70</sup> Tale scelta potrebbe essere indotta dalla volontà del danneggiato di non essere assoggettato agli effetti di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice penale, nei confronti dell'imputato, "allo stato degli atti" (nel giudizio abbreviato, infatti, il processo è, di regola, definito dal giudice, ex art. 438 c.p.p., allo stato degli atti, senza l'assunzione di ulteriori prove) e quindi senza istruzione probatoria. Il danneggiato potrebbe, allora, ritenere più utile ritrasferire l'azione civile nel processo civile ed in quella sede far valere le proprie ragioni in modo pieno attraverso la richiesta al giudice civile di assunzione di tutte le prove ritenute idonee a fondare il proprio diritto al risarcimento dei danni.

<sup>71</sup> Ciò in base a quanto disposto dall'art. 441, comma 4, c.p.p., secondo cui "*Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3*".

giudizio abbreviato – ossia abbia trasferito l'azione civile dal processo civile al processo penale dopo l'ordinanza del giudice penale – la costituzione di parte civile<sup>72</sup> equivarrà ad accettazione del rito abbreviato<sup>73</sup>: la sentenza pronunciata all'esito del procedimento speciale, sia di condanna che di assoluzione, produrrà, dunque, gli effetti di giudicato nei confronti della parte civile e, qualora la parte civile dovesse poi scegliere di ritrasferire l'azione dal giudizio penale a quello civile, il processo civile rimarrebbe sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile.

Per quanto concerne il patteggiamento, invece, il legislatore detta un'unica regola assai piana. Infatti, posto che una volta che sia stata presentata al giudice penale dal pubblico ministero e dall'imputato la proposta di applicazione della pena su richiesta delle parti non è prospettabile nemmeno a livello teorico che il danneggiato dal reato intervenga nel processo penale costituendosi parte civile, l'unica situazione che può concretamente darsi è quella per cui il danneggiato dal reato abbia, prima della formulazione della richiesta congiunta da parte di pubblico ministero e imputato, esercitato l'azione civile nel processo civile – e, dunque, con riferimento al tema che qui si sta trattando, abbia trasferito l'azione in precedenza esercitata in sede civile dalla sede propria a quella penale – e successivamente pubblico ministero e imputato si siano accordati per accedere al rito alternativo del patteggiamento. In tale ipotesi, il legislatore prevede che il giudice penale non abbia il potere di decidere sulla domanda della parte civile e che quest'ultima possa tuttavia trasferire – o, nel caso in esame, ritrasferire – l'azione civile nel processo civile senza incorrere nella sospensione dello stesso, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., in attesa delle statuizioni penali<sup>74</sup>.

## **§ 2. Il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale a quella civile.**

### *1. La disciplina della translatio iudicii dalla sede penale a quella civile prevista dall'art.*

---

<sup>72</sup> In tal caso, la costituzione di parte civile dovrà, ad ogni modo, avvenire, a pena di decadenza, entro la dichiarazione di apertura della discussione di cui all'art. 421, comma 1, c.p.p.: si veda sul punto Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2002, n. 21408, in *Guida dir.*, Milano, 2002, 37, p. 74.

<sup>73</sup> Statuisce, infatti, l'art. 441, comma 2, c.p.p. che: "*La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato*".

<sup>74</sup> Dispone, in proposito, l'art. 444, comma 2, c.p.p.: "*[...] Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3*".

75, comma 3, c.p.p.

Qualora un soggetto danneggiato da un fatto illecito costituente pure reato abbia inizialmente esercitato la facoltà, riconosciutagli in termini generali dall'ordinamento, di far valere la propria pretesa risarcitoria all'interno del processo penale, e quindi al di fuori della *sedes propria*, il legislatore non esclude la possibilità che tale soggetto possa successivamente mutare idea e consente pertanto al danneggiato di trasferire l'azione civile risarcitoria dal processo penale alla sua sede naturale, e cioè nel giudizio civile. Tuttavia, nel sistema costruito dal codice Vassalli l'esercizio di detta facoltà di trasferimento dell'azione civile dalla sede penale alla sede civile comporta delle conseguenze fortemente "sconvenienti" per il danneggiato: dispone, infatti, l'art. 75, comma 3, c.p.p. che "*Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge*".

Già si è fatto notare nel Capitolo Secondo che l'ipotesi, contemplata dall'art. 75, comma 3, c.p.p., di proposizione dell'azione civile nella sede propria contro l'imputato-danneggiante "*dopo la sentenza penale di primo grado*" nulla ha a che vedere con i casi di trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale alla sede civile, giacché tale ipotesi si riferisce alla situazione in cui l'azione civile sia esercitata in sede propria senza essere preceduta, però, dalla costituzione di parte civile nel processo penale. Se non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale è evidente che non vi può essere alcun trasferimento dell'azione civile dalla sede penale alla sede civile. Si è, infatti, in tal caso, di fronte ad una azione "*frutto di un'opzione civile pura come quella prevista dall'art. 75, comma 2, c.p.p.*"<sup>75</sup>, semplicemente esercitata nel processo civile dopo che il processo penale originato dal medesimo fatto illecito è già culminato in una pronuncia di primo grado, senza, però, che in esso vi sia stata la costituzione della parte civile.

Ciò precisato, e chiarito, dunque, che le ipotesi di trasferimento dal processo penale a quello civile coincidono con i casi in cui "*l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile*", occorre specificare quali siano le conseguenze fortemente "sconvenienti" per il danneggiato, cui si faceva cenno poc'anzi, che derivano dal passaggio dalla sede penale alla sede civile. In proposito, eloquentemente l'art. 75, comma 3, c.p.p. dispone che la scelta di trasferire l'azione civile risarcitoria dal processo

---

<sup>75</sup> Sul punto si veda C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 419.

penale al processo civile comporta la sospensione necessaria del processo civile, successivamente instaurato, in attesa delle statuizioni del giudice penale.

*Ratio* di una tale previsione, come si è già avuto modo di notare nei capitoli precedenti, non è quella di realizzare un coordinamento preventivo tra la pronuncia civile e quella penale<sup>76</sup> in vista della efficacia che produrrà nel giudizio civile la sentenza penale irrevocabile a norma degli artt. 651-652 c.p.p.<sup>77</sup>, quanto piuttosto quella di dissuadere il danneggiato dall'esercitare fin dall'inizio l'azione civile risarcitoria in sede penale<sup>78</sup>, rendendolo edotto che l'opzione di percorrere la strada penale è tendenzialmente irreversibile, in quanto il successivo trasferimento dell'azione civile dal processo penale a quello civile produrrà la stasi del giudizio civile successivamente instaurato. In altri termini, con la previsione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., il legislatore attribuisce sì la facoltà al danneggiato di trasferire nella *sedes propria* l'azione civile in precedenza esercitata nel giudizio penale, ma al contempo manifesta tutto il proprio sfavore nei confronti della scelta iniziale del soggetto leso dal fatto illecito di far valere le proprie ragioni civilistiche in sede penale<sup>79</sup>, in qualche modo "sanzionandolo"<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Sembra, infatti, poco ragionevole ritenere che il codice Vassalli abbia rinunciato in via generale al coordinamento preventivo tra giudizio civile e giudizio penale – prevedendo all'art. 75, comma 2, c.p.p. che anche in caso di contemporanea pendenza del processo penale "*l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile*" – per poi perseguire una finalità di coordinamento tra processi in ipotesi tutto sommato marginali, quali quelle di cui all'art. 75, comma 3, del codice di rito penale.

<sup>77</sup> Se così fosse, la disciplina di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. costituirebbe la manifestazione di una residua sopravvivenza nel sistema processuale italiano dell'antico principio della preminenza della giustizia penale su quella civile. Pare rinvenire tracce di tale principio nell'art. 75, comma 3, c.p.p., F. TOMMASEO, *Giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, vol. I, Padova, 1997, p. 277. Critica la disciplina *de qua*, implicitamente ravvisando in essa i sintomi di una riemersione del principio della prevalenza del processo penale su quello civile, F. BRIZIO, *Revoca della costituzione di parte civile: dubbi sulla costituzionalità del nuovo regime*, in *Cass. pen.*, Milano, 1990, p. 1415.

<sup>78</sup> E' stato, infatti, correttamente rilevato in dottrina che la sospensione necessaria del processo civile nell'ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. "*non pare del tutto esaustivamente giustificata, in un sistema proclamato ripetutamente separatista e in buona parte davvero tale, dal richiamo [...] al coordinamento dei giudicati*": così C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 419. In proposito ha sottolineato R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 516, che la previsione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. sarebbe "*in stridente contrasto con quegli intenti di separazione e autonomia delle giurisdizioni [...] sovente dichiarati dai compilatori del codice*".

<sup>79</sup> Non è un mistero che il legislatore del 1988 abbia inteso fortemente disincentivare la costituzione di parte civile nel processo penale, per evitare di ledere, in qualche modo, la rigorosa parità tra accusa e difesa che il modello penale accusatorio dovrebbe garantire. Oltre alla disposizione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., nel

con la previsione della sospensione del processo civile incardinato attraverso il passaggio dell'azione da una sede all'altra. In questo contesto normativo, la possibilità di trasferimento dalla sede penale a quella civile appare allora, evidentemente, più teorica che reale, non rappresentando il passaggio dell'azione civile una invitante opportunità per il danneggiato per far valere efficacemente le proprie ragioni, ma essendo, invece, un uscio aperto verso la stasi del processo civile<sup>81</sup>.

Quanto a modalità ed effetti del trasferimento dell'azione risarcitoria dal processo penale a quello civile, si deve ritenere che, nulla essendo statuito al riguardo dal legislatore, il passaggio da una sede all'altra si realizzi attraverso la semplice proposizione della domanda in sede civile nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito civile. Molto opportunamente,

---

codice Vassalli ve ne sono, infatti, anche molto altre che hanno quale scopo ultimo quello di dissuadere il danneggiato da un reato dall'esercitare l'azione civile nel processo penale: per un catalogo di tali disposizioni, si rinvia alla Nota 42 nel Capitolo Secondo. Sul tema, in dottrina, si vedano G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 234 ss.; A. PENNISI, *Intervento*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 98 ss.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2<sup>a</sup> ed.) 2006, pp. 211 ss.

<sup>80</sup> Di "sanzione", intesa in termini latini, nei riguardi di un danneggiato che cambia idea e che non segue, fin dall'inizio, "il "consiglio" del legislatore, di percorrere con diligenza la strada che gli era stata spianata" parla espressamente M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 261.

<sup>81</sup> Si deve peraltro evidenziare che non sempre il trasferimento dell'azione civile dalla sede penale a quella civile produce come conseguenza la sospensione necessaria del processo civile nel frattempo instaurato, dal momento che lo stesso art. 75, comma 3, c.p.p. fa "salve le eccezioni previste dalla legge". Esistono, infatti, come si è già avuto modo di sottolineare nel Capitolo Secondo, quattro casi specifici espressamente previsti dal codice di rito penale nei quali, in caso di passaggio dalla sede penale a quella civile, la sospensione del giudizio civile non opera: si tratta, più precisamente, dell'ipotesi, di cui all'art. 71, comma 6, c.p.p., in cui il procedimento penale sia sospeso o per incapacità mentale dell'imputato che non gli permetta di partecipare coscientemente al processo o per accertato impedimento fisico permanente dell'imputato senza che costui acconsenta a che il giudizio prosegua in sua assenza; del caso, previsto dall'art. 88, comma 3, c.p.p., in cui l'iniziativa del danneggiato in sede civile sia intrapresa a seguito di esclusione dello stesso dal processo penale; dell'ipotesi, disciplinata dall'art. 441, comma 4, c.p.p., in cui in sede penale sia disposto il giudizio abbreviato e la parte civile non accetti tale rito; ed, infine, del caso in cui nel processo penale sia stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il cosiddetto patteggiamento (art. 444, comma 2, c.p.p.). In queste quattro ipotesi, il trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale alla sede civile non determina la sospensione del giudizio civile, che anzi prosegue il proprio corso. Delle ultime due ipotesi – relative a giudizio abbreviato e patteggiamento – si darà conto nel paragrafo successivo. Bisogna, da ultimo, sottolineare che ai quattro casi sopra ricordati la l. 16 dicembre 1999, n. 479 ne ha aggiunto uno ulteriore, ossia l'ipotesi in cui in sede penale sia instaurato il procedimento di oblazione: anche in questa ipotesi, in caso di trasferimento dell'azione dalla sede penale a quella civile, non troverà applicazione l'art. 75, comma 3, c.p.p.

poi, è disposto dall'art. 82 c.p.p. che il trasferimento dell'azione dal giudizio civile a quello penale importi la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale<sup>82</sup>. Tale previsione consente di evitare in radice che possa porsi un problema di "litispendenza intergiurisdizionale": se, infatti, il danneggiato decide di trasferire l'azione in sede civile, tale scelta comporterà la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, senza che possa darsi una situazione di pendenza dell'azione civile in sede penale e contemporanea pendenza della medesima azione in sede civile. In caso di trasferimento, spetterà eventualmente all'imputato-convenuto (nel giudizio civile) di sollecitare il giudice penale, qualora tale giudice non vi abbia ancora provveduto, a dare atto dell'intervenuta revoca, a norma dell'art. 82, comma 2, c.p.p., della costituzione di parte civile nel processo penale. L'azione rimarrà così radicata in sede civile, presso il giudice "successivamente adito", ed il giudizio civile dovrà restare sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile: in un certo senso, dunque, anche la previsione di cui all'art. 82, comma 2, c.p.p. è funzionale a dissuadere il danneggiato dal far valere sin dall'inizio le proprie ragioni in sede penale, dal momento che attraverso di essa il soggetto leso dall'illecito viene avvertito che, in caso di costituzione di parte civile nel processo penale e successivo trasferimento dell'azione in sede civile, conoscerà della sua domanda sicuramente il giudice civile, il quale, però, dovrà poi attendere l'esito del processo penale.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che, in relazione al trasferimento dell'azione civile dalla sede penale a quella civile, la questione relativa ad una eventuale efficacia in sede civile delle prove raccolte nel giudizio penale su impulso della parte civile si stempera di molto: infatti, da un lato, si deve in generale escludere che le prove acquisite nel corso del processo penale, assunte secondo le regole proprie del giudizio penale, che non tengono in linea di principio conto dei limiti di ammissibilità delle prove stabilite dalle leggi civili, possano essere utilizzate dal giudice civile per fondare la propria decisione; dall'altro lato, va rimarcato che l'istruzione probatoria in sede civile non avrà luogo fino alla definizione del giudizio penale, atteso che il processo civile dovrà rimanere sospeso, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., sino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. Ad ogni modo, comunque, i risultati dell'istruttoria svolta in sede penale potranno poi trovare egualmente ingresso in sede civile, seppure indirettamente, in forza delle disposizioni che

---

<sup>82</sup> L'art. 82 c.p.p., rubricato "*Revoca della costituzione di parte civile*", dispone, infatti, al comma 2 che: "*La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile*".

attribuiscono efficacia di giudicato nel giudizio civile alla sentenza penale irrevocabile emessa all'esito del giudizio penale (artt. 651-652 c.p.p.).

Per quanto riguarda, infine, le spese processuali connesse alla costituzione di parte civile nel giudizio penale, in caso di trasferimento dell'azione ogni determinazione in proposito è demandata espressamente al giudice civile: ciò in forza di quanto statuito dall'art. 82, comma 3, c.p.p., secondo cui "*Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile*".

## *2. Ipotesi particolari di trasferimento dell'azione civile risarcitoria dalla sede penale a quella civile: processi plurisoggettivi e procedimenti speciali.*

Al soggetto che ha subito dei danni in conseguenza della commissione di un fatto illecito, che integra anche gli estremi di un reato, è attribuita dall'ordinamento la facoltà di far valere le proprie pretese risarcitorie in sede penale, costituendosi parte civile, nei confronti dell'autore dell'illecito e pure nei confronti delle "*persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*"<sup>83</sup>. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dal soggetto leso dall'illecito, la composizione soggettiva del processo penale sarà arricchita di una pluralità di parti aventi posizioni processuali differenti. Un problema che può allora porsi è quello di valutare se il danneggiato-parte civile (nel processo penale) possa trasferire, atteso che, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., è a lui garantita la possibilità di passaggio dalla sede penale a quella civile, l'azione civile dal giudizio penale al processo civile solo nei confronti di alcuni dei soggetti nei cui confronti ha agito in sede penale oppure se debba attuare la *translatio* nei confronti di tutti.

Anzitutto, una prima situazione che potrebbe darsi è quella per cui il danneggiato decida di trasferire dalla sede penale a quella civile solamente l'azione civile esercitata nei confronti dell'imputato. Si deve comprendere se, in tal caso, sia configurabile un trasferimento dal giudizio penale al giudizio civile della sola azione esercitata contro l'imputato-danneggiante,

---

<sup>83</sup> Così dispone l'art. 185, comma 2, del codice penale. L'art. 74 c.p.p., rubricato "*Legittimazione all'azione civile*", specifica poi che: "*L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile*".

contemporaneamente rimanendo incardinata nel processo penale l'azione civile esercitata nei confronti del responsabile civile. A prescindere dalle considerazioni svolte in precedenza in merito alla natura dell'azione civile nei riguardi del responsabile civile e alla sua "trasferibilità teorica" da una sede all'altra, la possibilità di un trasferimento della sola azione nei confronti dell'imputato<sup>84</sup>, con mantenimento in sede penale dell'azione volta a far valere il diritto al risarcimento nei confronti del responsabile civile, è espressamente esclusa dallo stesso codice di rito penale. L'art. 83, comma 6, c.p.p. prevede, infatti, al riguardo che "*La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile*". Gli fa eco l'art. 85, comma 4, c.p.p., secondo cui "*L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile*". Ciò significa che qualora il danneggiato-parte civile (nel processo penale) decida di trasferire l'azione civile nei confronti del danneggiante-imputato (nel giudizio penale) dalla sede penale alla sede civile, la costituzione di parte civile si intenderà, a norma dell'art. 82, comma 2, c.p.p., revocata; conseguentemente, la revoca della costituzione di parte civile comporterà, a mente degli artt. 83, comma 6, e 85, comma 4, c.p.p., la perdita di efficacia della citazione o dell'intervento del responsabile civile. Non vi potrà, perciò, mai essere un processo penale in cui l'azione civile sia fatta valere solo nei confronti del responsabile civile e non anche nei riguardi dell'imputato. Poi è evidente che, in un caso del genere, sul versante del processo civile il danneggiato-parte civile (nel processo penale) che abbia trasferito dalla sede penale alla sede civile l'azione civile nei confronti del danneggiante-imputato (nel processo penale) potrà scegliere di far valere le proprie pretese risarcitorie in sede civile anche nei riguardi delle persone (responsabili civili nel processo penale) che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto dell'autore dell'illecito: in base alle regole di volta in volta previste dalle leggi civili, egli dovrà attuare un litisconsorzio necessario agendo in un unico processo civile nei confronti di tutti i soggetti ai quali l'ordinamento riconduce la responsabilità da fatto illecito (e, dunque, sia nei confronti dell'imputato che nei confronti del responsabile civile) quando le disposizioni civili richiedano l'instaurazione di un processo litisconsortile necessario, oppure, nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 102 c.p.c., potrà scegliere se far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti di tutti i soggetti tenuti al risarcimento, realizzando un litisconsorzio facoltativo, o se, invece, agire separatamente nei confronti di ciascuno di questi,

---

<sup>84</sup> Si ricordi che il trasferimento dell'azione civile dalla sede penale alla sede civile comporta la revoca della costituzione di parte civile: l'art. 82, comma 2, c.p.p., infatti, statuisce che "*La costituzione si intende revocata se la parte civile [...] promuove l'azione davanti al giudice civile*".

incardinando un giudizio civile nei confronti dell'imputato-danneggiante ed un altro giudizio civile nei confronti di colui che nel processo penale aveva assunto la qualità di responsabile civile.

Secondariamente, un'altra situazione che potrebbe verificarsi è quella di un danneggiato che abbia fatto valere in sede penale la propria pretesa risarcitoria, costituendosi parte civile, nei riguardi sia dell'imputato che del responsabile civile e che decida in seguito di trasferire dalla sede penale alla sede civile la sola azione civile esperita in confronto del responsabile civile. Bisogna verificare se sia accordata dall'ordinamento la facoltà di optare per un tale trasferimento parziale. Mutuando le considerazioni già diffusamente svolte nel Paragrafo § 1., 2. a) del presente Capitolo, pare di potere affermare che in un caso del genere non sarà consentito al danneggiato di trasferire l'azione civile esercitata nei confronti del responsabile civile dal processo civile al processo penale, e ciò in quanto, in base al sistema delineato dal codice penale e dal codice di rito penale, risulta che non vi è identità tra la figura giuridica della responsabilità civile derivante da reato di cui all'art. 185 c.p. e quella, di marca squisitamente civilistica, della responsabilità per fatto illecito altrui prevista dalle leggi civili<sup>85</sup>. Ciò sta a significare che non vi è identità nemmeno delle azioni, esperite rispettivamente in sede penale ed in sede civile, per far valere i diritti soggettivi derivanti dalle diverse responsabilità e che pertanto non vi potrà nemmeno mai essere un trasferimento di una azione – quella esperita nei confronti del responsabile civile – che può essere esercitata solamente in sede penale. Ciò che eventualmente il danneggiato potrà fare, parallelamente all'esperimento in sede penale dell'azione civile nei confronti del responsabile civile, sarà di far valere in sede civile, in un autonomo processo, il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti del soggetto sul quale le leggi civili pongono una responsabilità civile indiretta per il fatto commesso dall'autore dell'illecito<sup>86</sup>, con la precisazione, però, che in nessun caso

---

<sup>85</sup> Come si è già avuto modo di ricordare, ritengono che non vi sia identità tra le azioni menzionate nel testo F. DASSANO, *L'azione civile da reato. Il danno da reato. Profili sostanziali e processuali*, Torino, 1992, p. 8; C. COVINO, *Danno e reato. Restituzioni e risarcimento nel nuovo processo penale. Proponibilità dell'azione di danno non patrimoniale nelle fattispecie: estinzione del reato per amnistia, morte del reo, carenza di querela e prescrizione*, Torino, 1997, pp. 95 ss.; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Digesto delle Discipline Penali* IV ed., vol. XII, Torino, 1997, pp. 93 ss.; M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 200-201.

<sup>86</sup> Una tale eventualità trova indirettamente conferma anche nella giurisprudenza, che ha precisato che, nell'ipotesi in cui l'azione civile sia esercitata dal danneggiato nella sua sede propria, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, non contro colui che è imputato nel processo penale, ma contro colui che nel giudizio penale è il responsabile civile, il processo civile successivamente instaurato non dovrà essere sospeso, e ciò in quanto l'art. 75, comma 3, c.p.p. fa espressamente riferimento alla causa instaurata nei confronti del "solo"

potrà esservi una duplicazione di risarcimenti<sup>87</sup>, aventi ciascuno il proprio titolo nell'illecito commesso, a favore del danneggiato<sup>88</sup>.

Con riferimento, poi, al trasferimento dell'azione civile dalla sede penale a quella civile quando le forme procedurali utilizzate siano non quelle ordinarie bensì quelle speciali, nessuna particolare questione si pone allorché l'azione sia trasferita da un processo penale ad un giudizio civile instaurato nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.: a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., anche il processo civile così introdotto dovrà rimanere sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione.

Quando, invece, siano state utilizzate forme procedurali speciali in sede penale, quali ad esempio quelle del giudizio abbreviato o del patteggiamento, la disciplina del trasferimento dell'azione civile varia a seconda del singolo rito alternativo a cui si è avuto accesso in sede penale.

Più precisamente, in ordine al giudizio abbreviato, il legislatore consente al danneggiato di decidere di trasferire l'azione civile dalla sede penale alla sede civile innanzi tutto nell'ipotesi in cui egli si sia costituito parte civile nel giudizio penale prima della conoscenza

---

imputato: in proposito si vedano Cass. Civ. 26 gennaio 2009, n. 1862, in *Foro it.*, I, Roma, 2010, p. 769; e Cass. Civ. 13 marzo 2009, n. 6185, in *Guida dir.*, Milano, 2009, 18, p. 64. Una tale impostazione lascia chiaramente intendere che il trasferimento disciplinato dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che determina la sospensione del giudizio civile successivamente instaurato, può avere ad oggetto solamente l'azione civile esercitata in sede penale nei confronti dell'imputato, e non anche l'azione civile esercitata in sede penale nei confronti del responsabile civile, che è una azione diversa e autonoma.

<sup>87</sup> Sul punto, analizzato nel dettaglio nel Paragrafo § 1., 2. a) del presente Capitolo, si vedano G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, p. 105; V. ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, pp. 77-78.

<sup>88</sup> L'unità concettuale del risarcimento del danno derivante dal fatto illecito-reato, nonostante nel caso in esame l'ordinamento metta a disposizione del danneggiato differenti azioni ed una pluralità di "diritti in concorso", tendenti tutti, però, al medesimo scopo, ossia quello di dare ristoro al soggetto leso per i danni patiti, emerge anche da quanto previsto dall'art. 88 c.p.p., rubricato "*Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile*", disposizione che, dopo avere previsto al comma 2 che "*L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno*", soggiunge, nel secondo periodo, che "*Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto*". In altri termini, la manifestazione, da parte del danneggiato, di una mancanza di interesse a far valere nel processo penale il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile si riverbera anche sulla possibilità per la vittima dell'illecito di ottenere il risarcimento in sede civile da parte del soggetto civilmente responsabile.

dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato: in tal caso il soggetto potrà scegliere di non accettare il rito alternativo, le cui forme semplificate caratterizzate dalla "decidibilità allo stato degli atti" potrebbero non offrirgli idonea garanzia di tutela delle proprie ragioni<sup>89</sup>, e potrà conseguentemente trasferire l'azione civile dalla sede penale a quella civile, avendo il grande beneficio di non dovere sottostare alla sospensione del processo civile successivamente instaurato<sup>90</sup>. Nell'ipotesi in cui, invece, il danneggiato, costituitosi parte civile prima dell'ordinanza del giudice penale che dispone il giudizio abbreviato, opti per la decisione di accettare, in modo espresso o tacito, il rito abbreviato, gli sarà ancora consentito di trasferire l'azione civile dal giudizio penale a quello civile, ma egli sarà in tal caso costretto a subire la sospensione del giudizio civile fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile. Egualmente, anche nell'ipotesi in cui il soggetto leso dall'illecito si costituisca parte civile nel giudizio penale dopo l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato<sup>91</sup>, egli potrà ancora "cambiare idea" e trasferire l'azione civile dalla sede penale a quella civile, ma il trasferimento avrà come conseguenza, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., la stasi del processo civile sino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile. Nelle ultime due ipotesi, dunque, è garantita al danneggiato, a livello formale, la possibilità di trasferire l'azione civile da una sede all'altra; tuttavia, gli effetti della *translatio*, che comporta la sospensione del giudizio civile successivamente instaurato, sono per il soggetto leso fortemente pregiudizievoli.

Con riferimento al patteggiamento, invece, una volta che sia stata presentata al giudice penale dal pubblico ministero e dall'imputato la proposta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il danneggiato, costituitosi in precedenza parte civile nel giudizio penale, disporrà certamente della facoltà di trasferire l'azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni dalla sede penale alla sede civile, ma, dal momento che nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti non è attribuito al giudice penale il potere di decidere sulla domanda della parte civile, il processo civile successivamente instaurato dal danneggiato non

---

<sup>89</sup> E' stato già osservato in precedenza che il danneggiato potrebbe considerare svantaggiosa per sé la circostanza di dovere subire gli effetti di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato dal giudice penale "allo stato degli atti" e, dunque, senza istruzione probatoria. Potrebbe allora ritenere più utile, processualmente parlando, trasferire l'azione civile nel processo civile ed in quella sede far valere le proprie ragioni in modo pieno attraverso la richiesta al giudice civile di assunzione di tutte le prove da lui ritenute idonee a fondare il proprio diritto al risarcimento dei danni.

<sup>90</sup> Dispone, infatti, al riguardo l'art. 441, comma 4, c.p.p.: "*Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3*".

<sup>91</sup> Si ricordi che, per tale ipotesi, l'art. 441, comma 2, c.p.p. prevede espressamente che: "*La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato*".

incorrerà nella sospensione necessaria di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p.<sup>92</sup> e seguirà, autonomamente, il proprio corso.

---

<sup>92</sup> Ciò in forza di quanto statuito dall'art. 444, comma 2, c.p.p., secondo cui "[...] *Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.*"